

BOZZA**ALLEGATO A**

Sinottico

REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DEL COMUNE DI MILANO	
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 3 febbraio 2020	
Testo Vigente	Testo Proposto
Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione Il Regolamento disciplina la tutela degli animali e il loro benessere nonché la loro corretta gestione nel territorio del Comune di Milano, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, e favorisce la corretta convivenza degli animali con l'uomo nel rispetto delle rispettive esigenze. A tal fine il Regolamento promuove anche principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e per la gestione degli stessi. Il Regolamento si applica a tutte le specie animali, di cui ai successivi articoli, domestiche o selvatiche, presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, pubblico e privato. È fatta salva la normativa comunitaria, nazionale e regionale, della quale questo Regolamento costituisce parte integrante, con validità sul territorio del Comune di Milano. Il Regolamento, inoltre, si integra con gli altri Regolamenti del Comune di Milano.	Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione Il Regolamento disciplina la tutela degli animali e il loro benessere nonché la loro corretta gestione nel territorio del Comune di Milano, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, e favorisce la corretta convivenza degli animali con l'uomo nel rispetto delle reciproche esigenze. A tal fine il Regolamento promuove anche principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e per la gestione degli stessi. Il Regolamento si applica a tutte le specie animali, di cui ai successivi articoli, domestiche o selvatiche, presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, pubblico e privato. È fatta salva la normativa comunitaria, nazionale e regionale, della quale questo Regolamento costituisce parte integrante, con validità sul territorio del Comune di Milano. Il Regolamento, inoltre, si integra con gli altri Regolamenti del Comune di Milano.
Art. 2 Principi e finalità Il Comune di Milano, richiamandosi in particolare ai principi comunitari, alle Convenzioni Internazionali e ai valori su cui si fondano i documenti di principio, di seguito menzionati, che: - impongono agli stati membri UE di tenere "pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti" (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, art. 13) - riconoscono che "l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi" (Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, Strasburgo 1987) - proclamano che "ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo" (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale) - invitano "alla conservazione della diversità	Art. 2 Principi e finalità Il Comune di Milano, richiamandosi ai principi giuridici europei e nazionali, che: - impongono agli stati membri UE di tenere "pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti" (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, art. 13) - riconoscono che "l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi" (Legge n. 201/2010 di ratifica della Convenzione Europea del 1987 per la protezione degli animali da compagnia) - riconoscono che la fauna e la flora selvatiche costituiscono elementi insostituibili dei sistemi naturali, che devono essere protetti dalle generazioni presenti e future (Legge n. 874/1975, ratifica della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, 1973) e richiamandosi ai documenti di <i>soft law</i>, di seguito menzionati, che, testimoniando l'evoluzione culturale e sociale corrente nonché promuovendo rilevanti valori etici:

biologica” (Convenzione sulla diversità biologica, Rio de Janeiro 1992) - dichiarano che “gli umani non sono unici nel possedere i substrati che generano la coscienza” (Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza) - riconoscono che la fauna e la flora selvatiche costituiscono elementi insostituibili dei sistemi naturali, che devono essere protetti dalle generazioni presenti e future (Convenzione di Washington, 1973) 1. promuove, favorisce e tutela, nei limiti delle competenze comunali, la presenza nel proprio territorio degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria, in un’ottica di rispetto e di tolleranza verso tutti gli esseri viventi; inoltre, in particolare, auspica che nei circhi e nelle attività di spettacolo/mostre viaggianti non siano utilizzate alcune specie animali che richiedono modalità di gestione incompatibili con la detenzione in strutture mobili e si adopera per ridurre la sofferenza dei crostacei decapodi vivi destinati all’alimentazione umana; 2. riconosce alle specie animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche; 3. disincentiva la detenzione di animali appartenenti a specie non addomesticate (esotiche e non), in particolare quando risulta complesso garantirne condizioni di benessere; 4. promuove e favorisce iniziative volte alla conservazione e recupero degli ecosistemi e degli equilibri ecologici del territorio comunale al fine di favorire la biodiversità locale e la tutela dell’integrità dell’ambiente; 5. riconosce valore etico a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere di rispetto e tutela di tutte le specie animali e dell’ambiente; 6. promuove, favorisce e organizza le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l’educazione a un corretto rapporto tra l’uomo e gli altri animali, anche all’interno del sistema scolastico cittadino; 7. promuove e favorisce il Terzo Settore e la funzione delle attività di volontariato; 8. riconosce e tutela i vincoli affettivi e di convivenza che s’instaurano tra gli esseri umani e gli animali nell’ambito del nucleo familiare; 9. riconosce, condanna e sanziona qualunque atto o gesto di effettivo maltrattamento, secondo i parametri della legge nazionale n. 189 del 2004; 10. il Comune promuove iniziative atte a favorire la diffusione di figure professionali nella gestione dell’animale d’affezione e promuovere un turismo	- proclamano che “ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo” (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale, 1978) - invitano “alla conservazione della diversità biologica” (Convenzione sulla diversità biologica, Rio de Janeiro 1992) - dichiarano che “gli umani non sono unici nel possedere i substrati che generano la coscienza” (Dichiarazione di Cambridge sulla Coscienza, Cambridge 2012) - affermano che esiste la realistica possibilità che tutti i vertebrati e anche molti invertebrati, possiedano esperienze coscienti (Dichiarazione di New York sulla Coscienza Animale, New York 2024) 1. promuove, favorisce e tutela, nei limiti delle competenze comunali, la presenza nel proprio territorio degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria, in un’ottica di rispetto e di tolleranza verso tutti gli esseri viventi; inoltre, contrasta l’impiego nei circhi e nelle attività di spettacolo/mostre viaggianti di alcune specie animali che richiedono modalità di gestione incompatibili con la detenzione in strutture mobili e si adopera per ridurre la sofferenza dei crostacei decapodi vivi destinati all’alimentazione umana; 2. riconosce alle specie animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche; 3. disincentiva la detenzione di animali appartenenti a specie selvatiche (esotiche e non), in particolare quando risulta complesso garantirne condizioni di benessere; 4. promuove e favorisce iniziative volte alla conservazione e recupero degli ecosistemi e degli equilibri ecologici del territorio comunale al fine di favorire la biodiversità locale e la tutela dell’integrità dell’ambiente; 5. riconosce valore etico a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere di rispetto e tutela di tutte le specie animali e dell’ambiente; 6. promuove, favorisce e organizza le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l’educazione a un corretto rapporto tra l’uomo e gli altri animali, anche all’interno del sistema scolastico cittadino; 7. promuove e favorisce il Terzo Settore e la funzione delle attività di volontariato; 8. riconosce e tutela i vincoli affettivi e di convivenza che s’instaurano tra gli esseri umani e gli animali nell’ambito del nucleo familiare; 9. riconosce, condanna e sanziona qualunque atto o gesto di effettivo maltrattamento o abbandono, secondo i parametri della normativa vigente; 10. promuove azioni informative e campagne di
--	--

consapevole nella corretta convivenza tra le specie e nel rispetto degli interessi della comunità gestita.	sensibilizzazione, rivolte sia ai residenti sia ai visitatori, per favorire una corretta interazione tra esseri umani e animali presenti sul territorio urbano, nel rispetto dell'equilibrio ecosistemico e della convivenza civile.
Art. 3 Definizioni Ai fini del presente Regolamento, si intende per: • animale: ogni soggetto appartenente a una delle specie di vertebrati e invertebrati, sotto tutela dell'uomo a qualsiasi titolo oppure in stato di libertà o semilibertà, presenti sul territorio del Comune di Milano; • animale d'affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, nel cui caso sono invece definiti animali da reddito. Sono compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo; • animali domestici: animali appartenenti a specie sottoposte a processo di domesticazione, cioè al controllo della riproduzione per molte generazioni. Comprendono specie d'affezione e specie da reddito; • animali selvatici: animali appartenenti a specie non addomesticate, distinti in autoctoni e alloctoni; - autoctoni: animali appartenenti a specie autoctone o indigene, cioè specie naturalmente presenti in una determinata area geografica, nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto – intenzionale o accidentale – dell'uomo; - alloctoni (da distinguere dagli animali selvatici alloctoni naturalizzati, cioè quelli introdotti da moltissimo tempo, in grado di riprodursi e autosostenersi, quindi considerati parte della fauna autoctona), altrimenti qui definiti esotici o alieni: animali non appartenenti a specie autoctone o indigene o che comunque non hanno colonizzato il territorio nazionale in seguito a fenomeni di espansione naturale; • fauna minore: anfibi, rettili, pesci, invertebrati.	Art. 3 Definizioni Ai fini del presente Regolamento, si intende per: • animale: ogni soggetto appartenente a una delle specie di vertebrati e invertebrati, sotto tutela dell'uomo a qualsiasi titolo oppure in stato di libertà o semilibertà, presenti sul territorio del Comune di Milano; • animale d'affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto per compagnia o legame emotivo, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari. Sono compresi gli animali che, pur svolgendo attività utili all'uomo, non rientrano nella categoria degli animali da reddito. • animali domestici: animali appartenenti a specie che sono state sottoposte a processo di domesticazione, cioè al controllo della riproduzione per molte generazioni. Comprendono specie d'affezione e specie da reddito o da lavoro; • animali selvatici: animali appartenenti a specie non addomesticate, distinti in autoctoni e alloctoni; - autoctoni: animali appartenenti a specie autoctone o indigene, cioè specie naturalmente presenti in una determinata area geografica, nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto – intenzionale o accidentale – dell'uomo; - alloctoni (da distinguere dagli animali selvatici alloctoni naturalizzati, cioè quelli introdotti da moltissimo tempo, in grado di riprodursi e autosostenersi, quindi considerati parte della fauna autoctona), altrimenti qui definiti esotici o alieni: animali non appartenenti a specie autoctone o indigene o che comunque non hanno colonizzato il territorio nazionale in seguito a fenomeni di espansione naturale; • fauna minore: anfibi, rettili, pesci, invertebrati; • proprietario: chi ha la legittima proprietà dell'animale; • detentore: chi risulta registrato con tale qualifica all'Anagrafe regionale/sistema nazionale degli animali da affezione o detiene un animale stabilmente presso la propria abitazione; • conduttore: chi a qualunque titolo, anche occasionalmente, conduce o accompagna un animale.
Art. 4 Ufficio Tutela Animali (UTA)	Art. 4 Unità Tutela Animali (UTA)

1. All'interno dell'Amministrazione Comunale è presente un Ufficio Tutela Animali (UTA) che, nell'ambito delle competenze previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Milano, contribuisce al miglioramento della qualità della vita degli animali e alla loro tutela. In particolare, l'UTA ha l'obiettivo di prevenire il randagismo, garantire un ricovero ai cani e gatti abbandonati, tutelare le colonie feline e, inoltre, informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla conoscenza e il rispetto degli animali e sul tema del benessere animale, promuovere le attività destinate a migliorare i rapporti di convivenza tra animali e cittadini, ricevere e, se del caso, sostenere segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini e Associazioni protezionistiche. L'UTA supporta e verifica le attività all'interno del Parco Canile di Milano. 2. Per le sue finalità, l'UTA collabora con gli Enti competenti: ATS, Polizia Locale e altre forze dell'Ordine. 3. L'UTA garantisce supporto amministrativo e logistico alle attività del Garante per la tutela degli animali.	1. All'interno dell'Amministrazione Comunale è presente l'Unità Tutela Animali (UTA) che, nell'ambito delle competenze previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Milano, contribuisce al miglioramento della qualità della vita degli animali e alla loro tutela. In particolare, l'UTA ha l'obiettivo di prevenire il randagismo, garantire un ricovero ai cani e gatti abbandonati, tutelare le colonie feline e, inoltre, informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla conoscenza e il rispetto degli animali e sul tema del benessere animale, promuovere le attività destinate a migliorare i rapporti di convivenza tra animali e cittadini, ricevere e, se del caso, sostenere segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini e Associazioni protezionistiche. L'UTA supporta e verifica le attività all'interno del Parco Canile di Milano. 2. Per le sue finalità, l'UTA collabora con gli Enti competenti: ATS, Polizia Locale e altre forze dell'Ordine. 3. L'UTA garantisce supporto amministrativo e logistico alle attività del Garante per la tutela degli animali.
Art. 5 Il Garante per la tutela degli animali 1. Presso il Comune di Milano è istituito il Garante per la tutela degli animali, composto da uno ad un massimo di tre membri, che operano e sono individuati e nominati dal Sindaco nell'ambito di personalità che si siano distinte nell'affermazione dei principi ai quali si ispira il presente Regolamento. Il Garante svolge la propria attività senza vincolo di subordinazione gerarchica, in piena autonomia, rapportandosi direttamente all'Assessore titolare della delega in materia e in raccordo con l'Ufficio Tutela Animali del Comune di Milano e con le Aree Comunali coinvolte in attività che possono interferire con la salvaguardia e la sopravvivenza degli animali. 2. Il Garante per la tutela degli animali resta in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e ha, in particolare, le funzioni di incoraggiare l'Amministrazione comunale a tenere in debita considerazione le necessità contingenti ed emergenti di tutela degli animali, assumere iniziative a favore della tutela degli animali presenti in città e promuovere attività culturali ed educative per sensibilizzare i cittadini sui temi della tutela degli animali e per favorire la conoscenza delle norme vigenti, formulare proposte di modifica della normativa vigente e di implementazione della stessa, interagire con le Associazioni protezionistiche	Art. 5 Il Garante per la tutela degli animali 1. Presso il Comune di Milano è istituito il Garante per la tutela degli animali, composto da uno ad un massimo di tre membri, che sono individuati e nominati dal Sindaco nell'ambito di personalità che si siano distinte nell'affermazione dei principi ai quali si ispira il presente Regolamento. Il Garante svolge la propria attività senza vincolo di subordinazione gerarchica, in piena autonomia, rapportandosi direttamente all'Assessore titolare della delega in materia e in raccordo con l'Unità Tutela Animali del Comune di Milano e con le Aree Comunali coinvolte in attività potenzialmente incidenti sulla salvaguardia e sul benessere degli animali. 2. Il Garante per la tutela degli animali resta in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e ha, in particolare, le funzioni di incoraggiare l'Amministrazione comunale a tenere in debita considerazione le necessità contingenti ed emergenti di tutela degli animali, ad assumere iniziative a favore della tutela degli animali presenti in città e a promuovere attività culturali ed educative per sensibilizzare i cittadini sui temi della tutela degli animali e per favorire la conoscenza delle norme vigenti. Ha inoltre il compito di supportare e verificare le politiche comunali in materia di tutela e benessere animale, al fine di garantirne l'adequatezza; può formulare proposte di modifica, di aggiornamento e di implementazione della normativa vigente; interagisce con le Associazioni protezionistiche e con gli Enti coinvolti. Il Garante per la tutela degli animali si relaziona con l'Unità Tutela Animali, per le attività di comune interesse, e riceve da questo supporto amministrativo.

e con gli Enti coinvolti. Il Garante per la tutela degli animali si relaziona con l'Ufficio Tutela Animali, per le attività di comune interesse, e riceve da questo supporto amministrativo. 3. Il Garante per la tutela degli animali, almeno una volta all'anno, riunisce al "Tavolo Animali" i rappresentanti delle Associazioni riconosciute ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali da affezione, e delle Onlus iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, di cui al D.lgs. 117/2017, che hanno sede e svolgono attività sul territorio del Comune di Milano, dell'Ordine dei Medici Veterinari e del Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di origine animale di ATS Milano (indicato d'ora in poi come DVSA in questo Regolamento). 4. Il Garante per la tutela degli animali ha facoltà di accedere agli atti amministrativi, interni al Comune di Milano, riguardanti, a qualsiasi titolo, le specie animali presenti, anche solo temporaneamente, sul territorio cittadino e a qualsiasi altro atto amministrativo che possa incidere sull'ambiente creando un impatto nei confronti degli animali. 5. Il Garante per la tutela degli animali promuove iniziative per valorizzare il Parco Canile di Milano, promuovendo anche con campagne di sensibilizzazione l'adozione di cani e gatti ospitati nella struttura.	3. Il Garante per la tutela degli animali, almeno una volta all'anno, riunisce al "Tavolo Animali" i rappresentanti delle Associazioni riconosciute ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali da affezione e degli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, di cui al D.lgs. 117/2017 e s.m.i., che hanno sede e svolgono attività sul territorio del Comune di Milano, dell'Ordine dei Medici Veterinari e del Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di origine animale di ATS Milano (indicato d'ora in poi come DVSA in questo Regolamento). 4. Il Garante per la tutela degli animali ha facoltà di accedere agli atti amministrativi, interni al Comune di Milano, riguardanti, a qualsiasi titolo, le specie animali presenti, anche solo temporaneamente, sul territorio cittadino e a qualsiasi altro atto amministrativo che possa avere un impatto significativo sull'ambiente e sugli animali. 5. Il Garante per la tutela degli animali promuove iniziative per valorizzare il Parco Canile e gattile di Milano e favorire l'adozione consapevole degli animali ospitati, anche mediante campagne di comunicazione e sensibilizzazione. 6. Il Garante per la tutela degli animali può dare impulso a interventi della Polizia Locale, e degli altri enti competenti, per accertamenti in materia di violazione della normativa vigente in tema di tutela degli animali; può proporre, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, la costituzione di parte civile nei procedimenti relativi ai reati di uccisione, maltrattamento e abbandono di animali, di cui agli artt. 544-bis, 544-ter e 727 del Codice Penale.
Art. 6 Identificazione degli animali 1. L'identificazione dei cani e dei gatti, la relativa iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione e gli adempimenti che ne conseguono sono disciplinati dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. 2. I furetti destinati al commercio, presenti sul territorio comunale, devono essere identificati e iscritti all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione, da parte del venditore, prima della cessione, secondo i criteri previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. Il Comune incoraggia il proprietario, il possessore o il detentore di furetti acquisiti in tempi precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento ad iscriverli comunque all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione.	Art. 6 Identificazione degli animali 1. L'identificazione dei cani e dei gatti, la relativa iscrizione all'Anagrafe regionale/sistema nazionale degli animali da affezione e gli adempimenti che ne conseguono sono disciplinati dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. 2. I furetti destinati al commercio, presenti sul territorio comunale, devono essere identificati e iscritti all'Anagrafe regionale/sistema nazionale degli animali d'affezione, da parte del venditore, prima della cessione, secondo i criteri previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. Il Comune incoraggia il proprietario, il possessore o il detentore di furetti acquisiti in tempi precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento ad iscriverli comunque all'Anagrafe regionale/sistema nazionale degli animali d'affezione. 3. I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali di cui ai

3. I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali di cui ai commi 1 e 2, siano identificati e iscritti all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità dello stesso, i medici veterinari devono informare i proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione all'anagrafe. Se questi non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti sono tenuti a darne comunicazione all'ATS. 4. I medici veterinari liberi professionisti devono esporre negli ambulatori in posizione visibile un cartello recante l'avviso dell'obbligo di identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe (Legge Regionale 33/2009). Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. 5. Il Comune incoraggia i proprietari di animali da affezione appartenenti alle specie per le quali non vi sia l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione a fare comunque identificare gli stessi, iscrivendoli in eventuali anagrafi di specie.	commi 1 e 2, siano identificati e iscritti all'Anagrafe regionale/sistema nazionale degli animali d'affezione. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità dello stesso, i medici veterinari devono informare i proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione all'anagrafe. Se questi non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti sono tenuti a darne comunicazione all'ATS. 4. I medici veterinari liberi professionisti devono esporre negli ambulatori in posizione visibile un cartello recante l'avviso dell'obbligo di identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe (Legge Regionale 33/2009). Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. È fortemente raccomandata altresì l'affissione di un cartello di avviso dell'obbligo di conseguire il patentino cane speciale a carico dei proprietari/detentori dei cani appartenenti alle razze di cui all'allegato 2. 5. Il Comune incoraggia i proprietari di animali da affezione appartenenti alle specie per le quali non vi sia l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe regionale/sistema nazionale degli animali da affezione a fare comunque identificare gli stessi, iscrivendoli in eventuali anagrafi di specie.
Art. 7 Prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione 1. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione assume l'obbligo e la responsabilità di provvedere alla sua cura e di garantirne il benessere, nel rispetto delle sue caratteristiche fisiologiche, ecologiche ed etologiche nonché delle norme vigenti. 2. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40, il proprietario/detentore di animali d'affezione che non garantisce loro, in forma adeguata, tenuto conto dei bisogni fisiologici, ecologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso: - ricovero, con opportuno arricchimento ambientale; - alimentazione in quantità e qualità adeguate alla specie, razza, sesso ed età; - costante disponibilità di acqua potabile; - condizioni di pulizia e di sicurezza negli spazi di ricovero, nonché la prevenzione di eventuali rischi igienico-sanitari;	Art. 7 Prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione 1. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione assume l'obbligo e la responsabilità di provvedere alla sua cura e di garantirne il benessere, nel rispetto delle sue caratteristiche fisiologiche, ecologiche ed etologiche nonché delle norme vigenti. 2. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento, il proprietario/detentore di animali d'affezione che non garantisce loro, in forma adeguata, tenuto conto dei bisogni fisiologici, ecologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso: - ricovero, con opportuno arricchimento ambientale; - alimentazione in quantità e qualità adeguate alla specie, razza, sesso ed età; - costante disponibilità di acqua potabile; - condizioni di pulizia e di sicurezza negli spazi di ricovero, nonché la prevenzione di eventuali rischi igienico-sanitari; - cure veterinarie, ogni volta che le condizioni di salute lo richiedano; cure garantite da medici veterinari adeguatamente formati nella medicina veterinaria delle diverse specie trattate;

e. cure veterinarie, ogni volta che le condizioni di salute lo richiedano e per la normale attività di profilassi; cure garantite da medici veterinari adeguatamente formati nella medicina veterinaria delle diverse specie trattate; f. interazioni sociali, in accordo con le caratteristiche comportamentali specie-specifiche; g. opportunità di movimento in relazione alla specie, razza, età e sesso; h. precauzioni per impedire la fuga. 3. Il proprietario o detentore a qualunque titolo di un animale d'affezione deve adottare accorgimenti utili a evitare la riproduzione non pianificata e, se l'animale è di sesso femminile, prendersi cura della eventuale prole, assicurandole un'adeguata e responsabile collocazione secondo la normativa vigente. Nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, si invitano, anche con campagne di sensibilizzazione, proprietari o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione. 4. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione si impegna a documentarsi sulle sue modalità di allevamento e mantenimento, in condizioni di benessere. In caso di acquisto, tale documentazione, messa a disposizione dall'UTA, d'intesa con il Garante per la tutela degli animali, deve essere rilasciata dal venditore. 5. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40, il proprietario/detentore che: a. detiene continuativamente animali in spazi, interni o esterni (compresi terrazzi e balconi), non compatibili con le rispettive esigenze di benessere psico-fisico [...]; b. segrega in contenitori o gabbie, animali che non richiedano il contenimento permanente per ragioni di incolumità pubblica o di sopravvivenza dell'animale; c. detiene animali in ambienti in cui microclima e/o condizioni di luminosità non siano compatibili con le esigenze fisiologiche, ecologiche e comportamentali di specie; detiene animali esposti a suoni e rumori intollerabili; d. colora animali mediante l'uso di	f. interazioni sociali, in accordo con le caratteristiche comportamentali specie-specifiche; g. opportunità di movimento in relazione alla specie, razza, età e sesso; h. precauzioni per impedire la fuga. 3. Il proprietario o detentore a qualunque titolo di un animale d'affezione deve adottare accorgimenti utili a evitare la riproduzione non pianificata e, se l'animale è di sesso femminile, prendersi cura della eventuale prole, assicurandole un'adeguata e responsabile collocazione secondo la normativa vigente. Nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, si invitano, anche con campagne di sensibilizzazione, proprietari o detentori a provvedere alla loro sterilizzazione. 4. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione si impegna a documentarsi sulle sue modalità di allevamento e mantenimento, in condizioni di benessere. In caso di acquisto, tale documentazione, messa a disposizione dall'UTA, d'intesa con il Garante per la tutela degli animali, deve essere rilasciata dal venditore. 5. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento, il proprietario/detentore che: a. detiene continuativamente animali in spazi, interni o esterni (compresi terrazzi e balconi), non compatibili con le rispettive esigenze di benessere psico-fisico; b. segrega in contenitori o gabbie, animali che non richiedano il contenimento permanente per ragioni di incolumità pubblica o di sopravvivenza dell'animale; c. detiene animali in ambienti in cui microclima e/o condizioni di luminosità non siano compatibili con le esigenze fisiologiche, ecologiche e comportamentali di specie; d. detiene animali esposti a suoni e rumori intollerabili; e. colora animali mediante l'uso di pigmenti sia naturali sia artificiali, o detiene o vende animali sottoposti a colorazione; f. applica agli animali piercing o tatuaggi estetici oppure detiene o vende animali a cui siano stati applicati piercing o tatuaggi estetici; g. usa animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità certificati da un medico veterinario, quali l'impossibilità di questi ultimi di abituarsi a prede morte. L'eventuale pasto con animali vivi non deve essere effettuato in pubblico né utilizzato come forma di spettacolo; h. utilizza mezzi di contenzione ed educazione non adeguati alle caratteristiche fisiche, ecologiche ed etologiche dell'animale a cui sono applicati, in relazione all'età e condizioni di salute.
---	--

pigmenti sia naturali sia artificiali, o detiene o vende animali sottoposti a colorazione; e. applica agli animali piercing o tatuaggi oppure detiene o vende animali a cui siano stati applicati piercing o tatuaggi; f. usa animali (mammiferi, uccelli, anfibi, rettili, pesci) vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità certificati da un medico veterinario, quali l'impossibilità di questi ultimi di abituarsi a prede morte. L'eventuale pasto con animali vivi non deve essere effettuato in pubblico né utilizzato come forma di spettacolo; g. utilizza mezzi di contenzione ed educazione non adeguati alle caratteristiche fisiche, ecologiche ed etologiche dell'animale a cui sono applicati, in relazione all'età e condizioni di salute.	
Art. 8 Prescrizioni per la tutela del benessere dei Cani e dei Gatti 1. Ferme restando le norme in vigore e le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 7: a. i recinti e i box in cui sono custoditi cani e gatti di proprietà devono avere dimensioni tali da consentire il rispetto del benessere animale e comunque possedere requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo; b. è vietato l'utilizzo del collare a strozzo, detto anche a scorrimento completo, fatta salva la necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere (per es. forze dell'ordine, soccorso) o per ragioni di sicurezza o tutela dell'incolumità pubblica o in caso di necessità. Il divieto di utilizzo del collare a strozzo, con le deroghe previste, si applica trascorso un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. c. i gestori degli esercizi commerciali e degli altri luoghi aperti al pubblico non posizionano sulle soglie o in altre aree esterne ciotole con acqua, per l'abbeveramento	Art. 8 Prescrizioni per la tutela del benessere dei cani e dei gatti 1. Ferme restando le norme in vigore e le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'art. 7 del presente Regolamento: a. i recinti e i box in cui sono custoditi cani e gatti di proprietà devono avere dimensioni tali da consentire il rispetto del benessere animale e comunque possedere requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo; b. è vietato l'utilizzo di collari elettrici, collari a strozzo (detto anche a scorrimento completo), collari con punte interne o di qualsiasi altro strumento di contenzione che possa provocare dolore, lesioni o sofferenza all'animale. Per quanto riguarda il collare a strozzo sono fatti salvi l'utilizzo da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e lo stato di necessità, in situazioni documentabili e proporzionate al rischio; c. i gestori degli esercizi commerciali e degli altri luoghi aperti al pubblico non posizionano sulle soglie o in altre aree esterne ciotole con acqua, per l'abbeveramento occasionale dei cani, ma le rendono disponibili a richiesta. Il trasgressore delle prescrizioni di cui al punto b) è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. 2. Il proprietario e il detentore registrato in anagrafe regionale/sistema nazionale degli animali da affezione di un cane appartenente alle razze di cui all'Allegato 2 sono tenuti a conseguire il Patentino Cane Speciale, che include il Patentino per proprietari di cani di cui al DM Min. Salute 26 novembre 2009, rilasciato dall'ATS o altri soggetti competenti riconosciuti da quest'ultima. Per le nuove acquisizioni gli interessati dovranno ottemperare prima

occasionale dei cani, ma le rendono disponibili a richiesta. 2. Chiunque acquisisce la proprietà di un cane appartenente alle razze di cui all'Allegato 2 o ne è il conduttore è tenuto a conseguire il Patentino Cane Speciale (che include il Patentino per proprietari di cani di cui al DM Min. Salute 26 novembre 2009) rilasciato dall'ATS. Per le nuove acquisizioni la disposizione si applica a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento, trascorsi i quali, gli interessati dovranno ottemperare prima dell'acquisizione stessa. Nel caso di adozioni/affidi dal Parco Canile del Comune di Milano di un cane appartenente alle razze di cui all'allegato 2, il patentino potrà essere conseguito entro e non oltre 6 mesi dall'acquisizione stessa. Per le acquisizioni antecedenti l'entrata in vigore di questo Regolamento, il Patentino Cane Speciale deve essere acquisito entro 24 mesi dall'entrata in vigore di questo Regolamento. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 40 e con la sanzione accessoria dell'obbligo di museruola per il cane, fino al conseguimento del patentino	dell'acquisizione stessa. Nel caso di adozioni/affidi dal Parco Canile del Comune di Milano di un cane appartenente alle razze di cui all'allegato 2, il patentino dovrà essere conseguito entro e non oltre 6 mesi dall'acquisizione stessa. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento e con la sanzione accessoria dell'obbligo di museruola per il cane, fino al conseguimento del patentino. 3. I cani appartenenti alle razze e incroci di cui all'Allegato 2, devono essere coperti da assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi. Inoltre, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico sul territorio comunale, devono obbligatoriamente indossare la museruola ed essere condotti con guinzaglio corto (lunghezza massima di 1 m). La museruola deve essere adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di ansimare e di bere. I conduttori a cui a qualunque titolo sono affidati tali cani devono avere una età minima di anni 18. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento (aggiornare art. 40). Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento. 4. Il proprietario o il detentore iscritto all'anagrafe regionale/sistema nazionale degli animali di affezione che abbia conseguito il Patentino Cane Speciale ha la responsabilità di trasmettere alla persona a cui affida, anche occasionalmente, la conduzione del cane, i principali elementi di corretto comportamento per la conduzione del cane in luoghi pubblici o aperti al pubblico, appresi seguendo il percorso formativo.
Art. 9 Prescrizioni per la tutela del benessere degli Equidi Ferre restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 7, a coloro che detengono equidi è fatto obbligo di: - garantire un riparo dal sole e dalle avverse condizioni climatiche; - garantire che le dimensioni del box consentano all'animale di girarsi e sdraiarsi con facilità; - garantire che la lettiera nei box sia atossica, assorbente, non polverosa e in quantità sufficiente, sia pulita o cambiata quotidianamente; - garantire il nutrimento in relazione alla tipologia, età, condizioni fisiche e di lavoro degli animali; - garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria fuori dal box giornalmente; - consentire agli animali di avere contatti visivi, olfattivi e, se del caso, anche tattili con i propri simili, in condizioni di sicurezza; - mantenere gli equidi in poste o legati, sia all'interno dei box sia all'aperto, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di	Art. 9 Prescrizioni per la tutela del benessere degli equidi Ferre restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, a coloro che detengono equidi è fatto obbligo di: - garantire un riparo dal sole e dalle avverse condizioni climatiche; - garantire che le dimensioni del box consentano all'animale di girarsi e sdraiarsi con facilità; - garantire che la lettiera nei box sia atossica, assorbente, non polverosa e in quantità sufficiente, sia pulita o cambiata quotidianamente; - garantire il nutrimento in relazione alla tipologia, età, condizioni fisiche e di lavoro degli animali; - garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria fuori dal box giornalmente; - consentire agli animali di avere contatti visivi, olfattivi e, se del caso, anche tattili con i propri simili, in condizioni di sicurezza; - mantenere gli equidi in poste o legati, sia all'interno dei box sia all'aperto, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia; - non sottoporre gli equidi a procedure che possano causare sofferenze non necessarie e trattare in modo appropriato il dolore. In particolare è vietata la marcatura a fuoco, così come l'uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione degli arti;

strigliatura e per gli interventi di mascalcia; h. non sottoporre gli equidi a procedure che possano causare sofferenze non necessarie e trattare in modo appropriato il dolore. In particolare è vietata la marcatura a fuoco, così come l'uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione degli arti; i. non sottoporre gli equidi ad attività (addestramento, lavoro, competizioni, ecc.) che causino fatica eccessiva, ovvero siano incompatibili con le loro capacità fisiche o caratteristiche comportamentali; j. non sottoporre gli equidi ad attività o situazioni che causino paura o stress non necessari; k. garantire un buon rapporto uomo-animale attraverso interazioni calme, rispettose e coerenti. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.	i. non sottoporre gli equidi ad attività (addestramento, lavoro, competizioni, ecc.) che causino fatica eccessiva, ovvero siano incompatibili con le loro capacità fisiche o caratteristiche comportamentali; j. non sottoporre gli equidi ad attività o situazioni che causino paura o stress non necessari; k. garantire un buon rapporto uomo-animale attraverso interazioni calme, rispettose e coerenti. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.
Art. 10 Prescrizioni per la tutela del benessere degli uccelli da affezione, in cattività 1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali d'affezione di cui all'Art. 7, a coloro che detengono in cattività uccelli, a scopo di compagnia oppure per diletto, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente detenibili in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie ed è fatto, altresì, obbligo di: - assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi; - assicurare che le gabbie siano dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, al fine di evitare competizioni tra soggetti; - garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio e, ove applicabile, cassette nido, o comunque se all'aperto un posatoio munito di riparo, per le specie che lo richiedono; - non tenere gli uccelli in condizioni di sovraffollamento; non lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione da correnti d'aria, sole, eventuali predatori, o quant'altro possa interferire con il loro benessere, specie esotiche	Art. 10 Prescrizioni per la tutela del benessere degli uccelli da affezione, in cattività 1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali d'affezione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, a coloro che detengono in cattività uccelli, a scopo di compagnia oppure per legame emotivo o per attività commerciali, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente detenibili in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie ed è fatto, altresì, obbligo di: - assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi; - assicurare che le gabbie siano dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, al fine di evitare competizioni tra soggetti; - garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio e, ove applicabile, cassette nido, o comunque se all'aperto un posatoio munito di riparo, per le specie che lo richiedono; - non tenere gli uccelli in condizioni di sovraffollamento; - non lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione da correnti d'aria, sole, eventuali predatori, o quant'altro possa interferire con il loro benessere, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici; - non tenere volatili acquatici stabilmente in spazi privi di stagni o vasche idonee a consentirne la naturale permanenza in acqua; - non effettuare interventi sulle ali o sulla coda, che possano determinare una menomazione, se non per ragioni esclusivamente mediche e al fine di

tropicali e/o subtropicali o migratrici; e. non tenere volatili acquatici stabilmente in spazi privi di stagni o vasche idonee a consentirne la naturale permanenza in acqua; f. non effettuare interventi sulle ali o sulla coda, che possano determinare una menomazione, se non per ragioni esclusivamente mediche e al fine di salvaguardare la salute dell'animale stesso; nel caso si renda necessaria, l'operazione deve essere effettuata da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso; g. non mantenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite "lunga" all'apposito posatoio. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento. 2. In ogni caso è fatto obbligo prevedere un arricchimento ambientale in grado di stimolare i comportamenti naturali degli uccelli ed evitare stereotipie ed assicurare agli uccelli la presenza di uno o più compagni, salvo i casi di accertata incompatibilità intra o interspecifica. 3. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.	salvaguardare la salute dell'animale stesso; nel caso si renda necessaria, l'operazione deve essere effettuata da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso; h. non mantenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite "lunga" all'apposito posatoio. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. Per le attività commerciali, le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento. 2. In ogni caso è fatto obbligo prevedere un arricchimento ambientale in grado di stimolare i comportamenti naturali degli uccelli ed evitare stereotipie ed assicurare agli uccelli la presenza di uno o più compagni, salvo i casi di accertata incompatibilità intra o interspecifica. 3. Le disposizioni di cui sopra non si applicano al trasporto e al ricovero di animali per esigenze sanitarie.
Art. 11 Prescrizioni per la tutela del benessere dei pesci, anfibi, rettili e invertebrati a vita prevalentemente acquatica, in cattività 1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 7, a coloro che detengono in cattività, a titolo di affezione, pesci, anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:	Art. 11 Prescrizioni per la tutela del benessere dei pesci, anfibi, rettili e invertebrati a vita prevalentemente acquatica, in cattività 1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, a coloro che detengono in cattività, a scopo di compagnia oppure per legame emotivo o per attività commerciali, pesci, anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:

- a. non tenere animali in acquari di forma sferoidale;
- b. garantire ai pesci un volume d'acqua sufficiente a consentire il loro movimento naturale. Per questo, e al fine di garantire acqua sufficientemente ossigenata, gli acquari devono avere le seguenti dimensioni minime: una capienza non inferiore a 30 litri; un'altezza (profondità) non superiore alla lato della base più corto, aumentato del 50%; il lato della base più lungo pari almeno a 10 volte la misura della specie più lunga ospitata;
- c. mantenere le specie di anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica in un terracquario, dotato di una parte emersa, facilmente raggiungibile dagli animali, e, ove necessario, di fonti riscaldanti, e con dimensioni non inferiori a cm 60 x 40 x 50 e comunque in relazione alle dimensioni dell'animale e alle sue esigenze ecologiche, fisiologiche ed etologiche;
- d. assicurare il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
- e. assicurare negli acquari e terracquari un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
- f. assicurare che l'ambiente nei terracquari offra condizioni di umidità e ventilazione idonee alle esigenze delle specie ospitate; in particolare, per le specie anfibi, deve essere mantenuta una percentuale di umidità dell'aria conforme a quella dell'ambiente naturale di origine delle specie stesse, per evitarne la disidratazione.
- g. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo naturale, e condizioni di temperatura comprese entro un intervallo simile a quello presente nell'ambiente naturale di origine delle specie;
- h. assicurare che le specie sociali siano tenute in gruppi composti di un numero di esemplari adeguato alla

- a. non tenere animali in acquari di forma sferoidale;
- b. garantire ai pesci un volume d'acqua sufficiente a consentire il loro movimento naturale. Per questo, e al fine di garantire acqua sufficientemente ossigenata, gli acquari devono avere le seguenti dimensioni minime: una capienza non inferiore a 30 litri; un'altezza (profondità) non superiore al lato della base più corto, aumentato del 50%; il lato della base più lungo pari almeno a 10 volte la misura della specie più lunga ospitata;
- c. mantenere le specie di anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica in un terracquario, dotato di una parte emersa, facilmente raggiungibile dagli animali, e, ove necessario, di fonti riscaldanti, e con dimensioni non inferiori a cm 60 x 40 x 50 e comunque in relazione alle dimensioni dell'animale e alle sue esigenze ecologiche, fisiologiche ed etologiche;
- d. assicurare il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
- e. assicurare negli acquari e terracquari un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
- f. assicurare che l'ambiente nei terracquari offra condizioni di umidità e ventilazione idonee alle esigenze delle specie ospitate; in particolare, per le specie anfibi, deve essere mantenuta una percentuale di umidità dell'aria conforme a quella dell'ambiente naturale di origine delle specie stesse, per evitarne la disidratazione;
- g. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo naturale, e condizioni di temperatura comprese entro un intervallo simile a quello presente nell'ambiente naturale di origine delle specie;
- h. assicurare che le specie sociali siano tenute in gruppi composti di un numero di esemplari adeguato alla specie, e comunque non inferiore a tre esemplari compatibili, nel rispetto della loro etologia;
- i. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l'inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività interspecifica.

Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. Per le attività commerciali, le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

specie, e comunque non inferiore a tre esemplari compatibili, nel rispetto della loro etologia; i. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l'inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività interspecifica. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.	
Art. 12 Prescrizioni per la tutela del benessere dei rettili (specie terricole), in cattività 1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 7, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a coloro che detengono in cattività rettili per affezione è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di: - detenere i rettili in terrari sufficientemente ampi da garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm 60 x 40 x h.50. Ai rettili, devono essere garantite al minimo una superficie di 100 cm² per ogni cm di lunghezza dell'animale, per sauri (lucertole, iguane, ecc.) e cheloni (tartarughe e testuggini), e di 60 cm² per ogni cm di lunghezza dell'animale per gli ofidi (serpenti). - assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi; - assicurare che, nel terrario, l'ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell'ambiente naturale di origine delle specie, e ove necessario, la presenza di acqua; - assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine delle specie; evitare	Art. 12 Prescrizioni per la tutela del benessere dei rettili (specie terricole), in cattività 1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a coloro che detengono in cattività rettili a scopo di compagnia oppure per legame emotivo o per attività commerciali è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di: - detenere i rettili in terrari sufficientemente ampi da garantire agli animali adeguate possibilità di movimento e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm 60 x 40 x h. 50, nonché garantire ai rettili almeno le seguenti superfici minime: - una superficie di 100 cm² per ogni cm di lunghezza dell'animale, per sauri (lucertole, iguane, ecc.) e cheloni (testuggini e tartarughe), - una superficie di 60 cm² per ogni cm di lunghezza dell'animale per gli ofidi (serpenti); - assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi; - assicurare che, nel terrario, l'ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell'ambiente naturale di origine delle specie, e ove necessario, la presenza di acqua;

condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.	d. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine delle specie; e. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. Per le attività commerciali, le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e al ricovero di animali per esigenze sanitarie.
Art. 13 Prescrizioni per la tutela del benessere degli invertebrati terrestri, in cattività 1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 7, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a coloro che tengono in cattività invertebrati per affezione è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze specifiche di specie, ed è fatto altresì obbligo di: - tenere gli invertebrati terrestri in terrari o terracquari di dimensioni sufficienti a garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm. 40 x 30 x 30, e con lunghezza di due lati della base pari ad almeno tre volte la lunghezza dell'animale; - assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi; - assicurare che, nel terrario o terracquario, l'ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell'ambiente naturale di origine delle specie; assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine delle specie; - evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o	Art. 13 Prescrizioni per la tutela del benessere degli invertebrati terrestri, in cattività 1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 7 del presente Regolamento, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a coloro che tengono in cattività invertebrati a scopo di compagnia oppure per legame emotivo o per attività commerciali è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze specifiche di specie, ed è fatto altresì obbligo di: - tenere gli invertebrati terrestri in terrari o terracquari di dimensioni sufficienti a garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm. 40 x 30 x 30, e con lunghezza di due lati della base pari ad almeno tre volte la lunghezza dell'animale; - assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi; - assicurare che, nel terrario o terracquario, l'ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell'ambiente naturale di origine delle specie; assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine delle specie; - evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. Per le attività commerciali, le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento.

aggressività intra o inter specifica. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.	2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.
Art. 14 Accattonaggio con utilizzo di animali 1. È vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali. Il detentore è sottoposto a sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, e gli animali sono sottoposti a sequestro amministrativo ed eventualmente a confisca. 2. Sono esclusi dal divieto gli animali della specie cane qualora si accerti che si tratta di "compagni di vita" del mendicante che li detiene, ai quali sono garantite condizioni di vita e tutela in accordo al Regolamento. In assenza di documenti e microchip, il cane viene ricoverato presso il canile sanitario ed il detentore dovrà produrre i documenti di proprietà. Alla mancata esibizione dei documenti può conseguire la confisca dell'animale, nel rispetto della normativa vigente in materia, con l'intestazione dello stesso al Comune di Milano.	Art. 14 Accattonaggio con utilizzo di animali 1. È vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali. Il detentore è sottoposto a sanzione amministrativa prevista dall'art. 40 del presente Regolamento, e gli animali sono sottoposti a sequestro amministrativo ed eventualmente a confisca. 2. Sono esclusi dal divieto gli animali della specie cane qualora si accerti che si tratta di "compagni di vita" del mendicante che li detiene, ai quali sono garantite condizioni di vita e tutela in accordo al Regolamento. In assenza di documentazione e microchip, si applicherà la normativa vigente relativa all'omessa identificazione e registrazione all'anagrafe regionale/sistema nazionale degli animali di affezione Ai fini dell'accertamento della condizione di "compagno di vita", è possibile avvalersi anche dei dati contenuti nella Piattaforma comunale di registrazione delle persone senza fissa dimora.
Art. 15 Petardi e spettacoli pirotecnici Il Comune di Milano, nell'autorizzare spettacoli pirotecnici, dovrà tenere conto degli effetti negativi che l'uso di petardi e artifizi pirotecnici possono provocare su animali domestici e selvatici. La violazione delle prescrizioni, previste dall'autorizzazione, verrà punita con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 40.	Art. 15 Petardi e spettacoli pirotecnici Il Comune di Milano disincentiva l'utilizzo di petardi e artifizi pirotecnici che possono provocare effetti negativi su animali domestici e selvatici.
Art. 16 Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico 1. Nelle pubbliche vie, nei luoghi aperti al pubblico e nei locali pubblici, nessun animale deve essere lasciato incustodito; i cani devono essere condotti al guinzaglio, utilizzato a una misura non superiore a mt 1,50 o, comunque, alla lunghezza massima stabilita per legge. Il detentore deve sempre portare con sé una museruola, da applicare tempestivamente in caso di necessità. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. 2. Ai cani e agli altri animali d'affezione di piccola taglia, con esclusione di animali di specie selvatica, accompagnati dal proprietario o	Art. 16 Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico 1. Nelle pubbliche vie, nei luoghi aperti al pubblico e nei locali pubblici, sui mezzi pubblici nessun animale deve essere lasciato incustodito; i cani devono essere condotti al guinzaglio, con lunghezza non superiore a mt 1,50 o, comunque, alla lunghezza massima stabilita dalla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 3 del presente Regolamento per le razze elencate nell'Allegato 2. Il conduttore deve sempre portare con sé una museruola, da applicare tempestivamente in caso di necessità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del presente Regolamento per le razze elencate nell'Allegato 2. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. 2. A tutti i cani e agli altri animali d'affezione di piccola taglia, con esclusione di animali di specie selvatica,

detentore, è consentito l'accesso nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve eventuali previsioni di legge che dispongano diversamente. I gatti devono essere custoditi all'interno di appositi contenitori per il trasporto. Il detentore, a qualsiasi titolo, degli animali introdotti in detti luoghi deve assicurarsi che gli animali non sporchino, non creino disturbo o danno a persone o cose; la rimozione delle eventuali deiezioni e il ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi è a sua cura e spese. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.

3. Qualora sussistano le condizioni per vietare l'accesso agli animali nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di cui al comma 2, il Responsabile della struttura deve esporre un apposito cartello in posizione visibile all'ingresso, previa presentazione di comunicazione scritta, documentata e motivata, all'Ufficio Tutela Animali, copia della quale, protocollata, dovrà essere conservata nella struttura a disposizione degli organi di controllo. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. Ove sia vietato l'accesso agli animali, il Responsabile della struttura predispone spazi/strumenti idonei, come ad esempio segnaletica speciale, aree dedicate con maniglie porta guinzaglio, alla custodia in condizioni di sicurezza per gli animali stessi, durante la permanenza dei detentori all'interno degli esercizi o degli edifici.
4. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
5. Sono esclusi dal divieto di accesso di cui ai commi 3 e 4 i cani, che svolgono attività di supporto a persone disabili, resi riconoscibili in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente, quelli delle Forze dell'Ordine e quelli della Protezione Civile, quando sussistano le condizioni per l'intervento.
6. Il Comune, nelle proprie strutture, consente la possibilità per i dipendenti di portare il proprio cane sul luogo di lavoro. La richiesta di autorizzazione a tale fine deve essere presentata al responsabile della sede di lavoro di appartenenza. Sarà cura del proprietario e del responsabile della struttura assicurare il rispetto delle condizioni stabilite con apposito atto amministrativo. Il responsabile della struttura potrà rilasciare l'autorizzazione richiesta, sulla base dei seguenti criteri:

accompagnati dal conduttore, è consentito l'accesso nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve eventuali previsioni di legge che dispongano diversamente. I gatti devono essere custoditi all'interno di appositi contenitori per il trasporto.

Il conduttore, a qualsiasi titolo, degli animali introdotti in detti luoghi deve assicurarsi che gli animali non sporchino, non creino disturbo o danno a persone o cose; la rimozione delle eventuali deiezioni e il ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi è a sua cura e spese. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.

3. Qualora sussistano le condizioni per vietare l'accesso agli animali nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di cui al comma 2, il Responsabile della struttura deve esporre un apposito cartello in posizione visibile all'ingresso, previa presentazione di comunicazione scritta, documentata e motivata, all'Unità Tutela Animali, copia della quale, protocollata, dovrà essere conservata nella struttura a disposizione degli organi di controllo. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.

4. I cani accompagnati dal conduttore hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.

5. Sono esclusi dal divieto di accesso di cui al comma 3 i cani, che svolgono attività di supporto a persone disabili, resi riconoscibili in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente, quelli delle Forze dell'Ordine e quelli della Protezione Civile, quando sussistano le condizioni per l'intervento.

6. Il Comune, nelle proprie strutture, consente la possibilità per i dipendenti di portare il proprio cane sul luogo di lavoro. La richiesta di autorizzazione a tale fine deve essere presentata al responsabile della sede di lavoro di appartenenza. Sarà cura del proprietario e del responsabile della struttura assicurare il rispetto delle condizioni stabilite con apposito atto amministrativo.

Il responsabile della struttura potrà rilasciare l'autorizzazione richiesta, sulla base dei seguenti criteri:

- Tipologia del luogo di lavoro (ufficio a postazione singola o multipla);
- Sottoscrizione di una dichiarazione di consenso informato alla presenza dell'animale, da parte di tutti i lavoratori che condividono un ufficio a postazione di lavoro multipla e nello stesso settore;
- Rispetto dei requisiti sanitari, comportamentali e gestionali stabiliti con l'apposito atto amministrativo.

Il responsabile potrà sospendere o revocare l'autorizzazione qualora non sussistessero le condizioni previste.

• Tipologia del luogo di lavoro (ufficio a postazione singola o multipla); • Sottoscrizione di una dichiarazione di consenso informato alla presenza dell'animale, da parte di tutti i lavoratori che condividono un ufficio a postazione di lavoro multipla e nello stesso settore; • Rispetto dei requisiti sanitari, comportamentali e gestionali stabiliti con l'apposito atto amministrativo. Il responsabile potrà sospendere o revocare l'autorizzazione qualora non sussistessero le condizioni previste.	
Art. 17 Accesso ai giardini, parchi pubblici e aree verdi 1. Ai cani e agli altri animali d'affezione di piccola taglia ovviamente condotti a guinzaglio, è consentito l'accesso ai parchi, ai giardini, e, in genere, alle aree verdi pubbliche, ad eccezione degli spazi espressamente riservati ai giochi per l'infanzia - e alle aree verdi a tali spazi afferenti nel diametro di 3 metri, ove questi ultimi non siano delimitati con apposita recinzione - e delle aiuole nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso, indicato con appositi cartelli, a protezione di vegetazione che richiede particolare tutela. Il proprietario o il detentore deve sempre essere presente e ha la responsabilità della conduzione e del controllo di detti animali e della raccolta e asportazione delle loro feci, nel rispetto delle norme vigenti per la tutela dell'incolumità pubblica e del vigente Regolamento d'Uso e Tutela del verde della città di Milano. Il proprietario o il detentore deve condurre il cane con guinzaglio e avere con sé la museruola come da disposizione normativa vigente. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 40. 2. Non è consentito circolare a cavallo nei parchi, giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, salvo espresse deroghe applicabili a luoghi specifici. Sono ovviamente escluse dal divieto le Forze dell'ordine e la Polizia Locale.	Art. 17 Accesso ai giardini, parchi pubblici e aree verdi 1. A tutti i cani e agli altri animali d'affezione di piccola taglia, condotti al guinzaglio, è consentito l'accesso ai parchi, ai giardini, e, in genere, alle aree verdi pubbliche, fatta eccezione per gli spazi espressamente riservati ai giochi per l'infanzia – e le aree verdi a tali spazi adiacenti per una fascia di 3 metri, ove questi ultimi non siano delimitati con apposita recinzione - e per le aree nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso, indicato con appositi cartelli, a protezione di vegetazione che richiede particolare tutela. Il conduttore deve sempre essere presente e ha la responsabilità della conduzione e del controllo di detti animali e della raccolta e asportazione delle loro feci. L'accesso ai giardini, parchi pubblici e aree verdi deve in ogni caso avvenire nel rispetto delle norme vigenti per la tutela dell'incolumità pubblica e del Regolamento d'Uso e Tutela del verde della città di Milano. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del presente Regolamento per le razze previste dall'allegato 2, il conduttore deve condurre il cane con guinzaglio e avere con sé la museruola come da disposizione normativa vigente. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. 2. Non è consentito circolare a cavallo nei parchi, giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, salvo espresse deroghe applicabili a luoghi specifici. Sono escluse dal divieto le Forze dell'ordine e la Polizia Locale.
Art. 18 Aree destinate ai cani 1. Il Comune destina all'attività motoria dei cani apposite aree verdi pubbliche distribuite in modo idoneo sul territorio comunale, definite "aree per i cani". 2. All'interno di dette aree a loro riservate i cani possono essere lasciati liberi e privi di museruola, ma devono essere comunque sottoposti al controllo costante, vigile e attivo del	Art. 18 Aree destinate ai cani <u>uniformare sanzioni con regolamento del Verde</u> 1. Il Comune destina all'attività motoria dei cani apposite aree verdi pubbliche distribuite in modo idoneo sul territorio comunale, definite "aree per i cani", che sono perlopiù recintate, salvo alcune aree definite e alcuni giardini pubblici nei quali è consentito l'accesso ai cani liberi in determinate fasce orarie.

proprietario o del detentore responsabile, che rispondono di qualsiasi danno causato dai loro animali e ai quali è fatto obbligo di: - prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose; - allontanarsi tempestivamente dall'area con il cane, qualora non riescano a controllarne il corretto comportamento. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40; - attenersi a principi di rispetto nella condivisione degli spazi dell'area; - raccogliere e asportare le feci dell'animale; - non fumare. 3. I cani che accedono alle aree di cui al comma 1 devono essere condotti esclusivamente da persone idonee a trattenerli efficacemente all'occorrenza. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.	2. All'interno di dette aree a loro riservate, sia recintate che non recintate, i cani possono essere lasciati liberi e privi di museruola, ma devono essere comunque sottoposti al controllo costante, vigile e attivo del conduttore responsabile, che risponde di qualsiasi danno causato dai suoi animali e al quale è fatto obbligo di: - prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose; - non introdurre cani resi oggetto di ordinanza ATS, che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque che si siano dimostrati aggressivi/pericolosi; - allontanarsi tempestivamente dall'area con il cane, qualora non riesca a controllarne il corretto comportamento. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento; - attenersi a principi di rispetto nella condivisione degli spazi dell'area; - raccogliere e asportare le feci dell'animale; - non fumare. Inoltre, i conduttori sono tenuti a: - verificare quali cani siano già presenti nell'area e valutare eventuali rischi prima di entrare; - non introdurre cani con malattie contagiose e femmine in calore; - non introdurre oggetti o cibo che possano scatenare la competizione tra i cani presenti; - non restare nell'area con il cane per tempi prolungati oltre i 30 minuti, nel caso in cui altri cani, con compresenza incompatibile, stiano aspettando di accedere; - non esercitare nell'area alcuna forma di addestramento che possa esaltare l'aggressività o altre potenzialità offensive del cane; - come in ogni spazio pubblico, avere al seguito la museruola e il guinzaglio da applicare tempestivamente al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o di altri animali oppure su richiesta dell'autorità competente. Per motivi di sicurezza l'accesso alle aree recintate è riservato ai cani e ai loro conduttori. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del presente Regolamento per le razze elencate nell'allegato 2. 3. I cani che accedono alle aree di cui al comma 1 devono essere condotti esclusivamente da persone idonee a trattenerli efficacemente all'occorrenza. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.
Art. 19 Accesso sui mezzi pubblici di trasporto e taxi 1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 37 del 14/2/1974 e dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Milano, su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio, è consentito l'accesso ai cani e agli altri animali d'affezione, sotto il controllo del proprietario o del detentore responsabile, secondo le modalità,	Art. 19 Accesso sui mezzi pubblici di trasporto e taxi 1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 37 del 14/2/1974 e s.m.i. e dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Milano, su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio, è consentito l'accesso ai cani e agli altri animali d'affezione, sotto il controllo del conduttore, secondo le modalità, gli orari e alle condizioni tariffarie previste dai gestori del servizio e nel rispetto del presente articolo.

gli orari e alle condizioni tariffarie previste dai gestori dei servizi e nel rispetto del presente articolo. Per tutelare i cittadini e le cittadine con paure/fobie e allergie il Comune promuove la creazione di eventuali vagoni o aree dedicati agli animali e ai loro proprietari con apposita segnaletica e porta guinzagli. 2. Il detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo, pericolo o danno alcuno al conducente, agli altri passeggeri o alla vettura. 3. Il Comune promuove la presenza sul territorio di taxi disponibili e attrezzati per il trasporto di cani e altri animali d'affezione, fermo restando il rispetto delle disposizioni pertinenti di cui al Codice della Strada. 4. Qualora sia richiesto il trasporto, su un qualsiasi mezzo privato adibito a servizio pubblico, di un cane da assistenza, che svolga attività di supporto a persone disabili, reso riconoscibile in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente, tale trasporto sarà reso possibile previa segnalazione all'operatore, al momento della chiamata.	2. Il conduttore di animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo, pericolo o danno alcuno al conducente, agli altri passeggeri o alla vettura. 3. Il Comune promuove la presenza sul territorio di taxi disponibili e attrezzati per il trasporto di cani e altri animali d'affezione, fermo restando il rispetto delle disposizioni pertinenti di cui al Codice della Strada. 4. Qualora sia richiesto il trasporto, su un qualsiasi mezzo privato adibito a servizio pubblico, di un cane da assistenza, che svolga attività di supporto a persone disabili, reso riconoscibile in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente, tale trasporto sarà reso possibile previa segnalazione all'operatore, al momento della chiamata.
Art. 20 Accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie e alle mense comunali 1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, incoraggia il mantenimento della relazione tra le persone e i propri animali d'affezione. A tal fine, invita gli enti comunali e a partecipazione comunale, gestori di strutture sanitarie e sociosanitarie e anche delle mense comunali, a riservare locali, strutture o spazi per ospitare le persone che, nella malattia e/o nella vecchiaia oppure nella necessità di usufruire di una mensa comunale, non intendano separarsi dal proprio animale d'affezione. Tali luoghi saranno appositamente individuati, previo nulla osta della Direzione di dette strutture, del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e del DVSA di ATS Milano. 2. Può, inoltre, essere consentita la detenzione di animali d'affezione in ogni tipo di struttura comunitaria (comunità per minori o per tossicodipendenti, residenze per anziani, ecc.). A tal fine, sono appositamente individuati locali e spazi destinati a ospitare le persone che non vogliono separarsi dal proprio animale d'affezione, previo nulla osta della Direzione delle strutture, del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e del DVSA di ATS Milano. 3. È sempre consentito, su richiesta degli ospiti	Art. 20 Accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie e alle mense comunali 1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, incoraggia il mantenimento della relazione tra le persone e i propri animali d'affezione. A tal fine, invita gli enti comunali e a partecipazione comunale, gestori di strutture sanitarie e sociosanitarie e mense comunali, a favorire la creazione di spazi idonei per ospitare le persone che, nella malattia e/o nella vecchiaia oppure nella necessità di usufruire di una mensa comunale, non intendano separarsi dal proprio animale d'affezione. Tali luoghi saranno appositamente individuati, previo nulla osta della Direzione di dette strutture, del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e del DVSA di ATS Milano. 2. Può, inoltre, essere consentita la detenzione di animali d'affezione in ogni tipo di struttura comunitaria (comunità per minori o per tossicodipendenti, residenze per anziani, ecc.). A tal fine, gli enti gestori sono invitati a favorire l'individuazione di locali o spazi idonei per ospitare le persone che non vogliono separarsi dal proprio animale d'affezione, previo nulla osta della Direzione delle strutture, del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e del DVSA di ATS Milano. 3. È sempre consentito, su richiesta degli ospiti e negli orari di visita previsti, l'accesso alle strutture di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di cani, gatti o di altri animali d'affezione, purché di dimensioni compatibili con l'ambiente e coi quali gli ospiti stessi abbiano mantenuto un legame affettivo, fatta salva la sussistenza di comprovati

e negli orari di visita previsti, l'accesso alle strutture di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di cani, gatti o di altri animali coi quali gli ospiti stessi abbiano mantenuto un legame affettivo, fatta salva la sussistenza di comprovati motivi di ordine sanitario; a tal fine dovranno essere appositamente individuati locali e spazi a cui gli animali potranno accedere, sempre sotto il controllo dei detentori responsabili. 4. Il Comune di Milano promuove e favorisce la presenza, nei dormitori per persone indigenti e/o senza fissa dimora, di spazi destinati all'accoglienza dei cani di proprietà delle persone che vi accedono come ospiti. 5. Il proprietario o, se del caso, il detentore responsabile dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno nelle strutture di cui ai commi 2,3,4.	motivi di ordine sanitario; a tal fine dovranno essere appositamente individuati locali e spazi a cui gli animali potranno accedere, sempre sotto il controllo dei detentori responsabili. 4. Il Comune di Milano promuove e favorisce la presenza, nei dormitori per persone indigenti e/o senza fissa dimora, di spazi destinati all'accoglienza dei cani di proprietà delle persone che vi accedono come ospiti. 5. Il conduttore dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno nelle strutture di cui ai commi 2,3,4.
Art. 21 Raccolta deiezioni 1. I proprietari e i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci depositate dai loro animali sul suolo urbano, nei parchi e giardini o all'interno di luoghi aperti al pubblico, comprese le aree cani (vedi art. 18), e locali pubblici. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'art. 23, comma c del Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato, per tutte le violazioni che non vi siano già comprese il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. 2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i non vedenti accompagnati da cani guida e i disabili non accompagnati e impossibilitati a raccogliere le feci dei loro animali. 3. I proprietari e i detentori devono fare il possibile per non fare urinare il proprio cane in luoghi dove l'imbrattamento crea disagio per i cittadini, come nei pressi di entrate di case e negozi, nonché ruote e catene di sicurezza di moto scooter e biciclette. Qualora ciò avvenisse, il proprietario o il detentore laverà con acqua il luogo imbrattato.	Art. 21 Raccolta deiezioni 1. Il conduttore è obbligato alla raccolta delle feci depositate dai suoi animali sul suolo urbano, nei parchi e giardini o all'interno di luoghi aperti al pubblico, comprese le aree cani (vedi art. 18 del presente Regolamento), e locali pubblici. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'art. 23, comma c del Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato, per tutte le violazioni che non vi siano già comprese il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. 2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i non vedenti accompagnati da cani guida e i disabili non accompagnati e impossibilitati a raccogliere le feci dei loro animali. 3. I conduttori di cani devono provvedere a pulire o diluire immediatamente con acqua le deiezioni liquide prodotte dagli animali, su strade, piazze, marciapiedi pubblici o di uso pubblico. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. (inserire sanzione) I conduttori di cani devono ridurre il più possibile il rischio che i detti animali possano lordare i beni di proprietà di terzi, quali muri di affaccio degli stabili, anche privati, o mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, intervenendo anche preventivamente ove possibile, con atteggiamenti tali da far desistere dall'azione l'animale, nel pieno rispetto dell'animale stesso.
Art. 22 Percorso formativo per proprietari di cani Al fine di favorire le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali il Comune promuove, in collaborazione con le ATS e l'Ordine dei medici veterinari, il percorso formativo "Il	Art. 22 Percorso formativo per proprietari di cani Al fine di favorire le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali il Comune promuove, in collaborazione con le ATS ed eventuali enti riconosciuti, il percorso formativo "Il Patentino per proprietari di cane"

Patentino per proprietari di cane" (Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 26/11/2009), rivolto a tutti i proprietari di cani e ai loro famigliari o conviventi che saltuariamente o abitualmente si prendono cura del cane.	(Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 26/11/2009) rivolto a tutti i proprietari e detentori registrati all'Anagrafe regionale/sistema nazionale degli animali da affezione di cani o persone che intendano divenirlo.
Art. 23 Detenzione di animali a scopo amatoriale 1. Il proprietario può tenere i propri animali d'affezione, non a scopo di lucro e in numero limitato, nei propri locali o spazi abitativi, senza necessità di segnalazione al Sindaco. Ai sensi della Legge Regionale n. 33/2009, per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero complessivo per specie non superiore a dieci, nel caso di altri mammiferi, uccelli e rettili, s'intende un numero complessivo per specie di animali adulti non superiore a quindici. Nel caso il numero complessivo degli animali detenuti, sia superiore a quello sopra indicato, il proprietario è tenuto a darne comunicazione al Sindaco. La mancata comunicazione al Sindaco è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. 2. È in ogni caso vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, odori sgradevoli o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e disturbo alla quiete pubblica. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. 3. Ferme restando le normative nazionali e regionali, è vietata la detenzione nel territorio comunale di animali appartenenti ai gruppi tassonomici elencati in Allegato 3. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. 4. Per i soggetti appartenenti alle specie di cui al comma 3 detenute prima dell'entrata in vigore del Regolamento vi è deroga al divieto di detenzione. Per ottenere la deroga al divieto di detenzione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento i cittadini devono segnalarne la presenza all'UTA, inviando per ogni soggetto le seguenti informazioni: specie, sesso, eventuali segni identificativi (microchip, segni particolari, ecc.), foto dell'animale, foto della gabbia/recinto di detenzione, utilizzando la scheda di segnalazione resa disponibile sul sito web del Comune di Milano. 5. Fatta salva la legislazione nazionale e regionale in materia, il Comune di Milano disincentiva la detenzione negli immobili urbani di animali di specie ovina, caprina, bovina, suina e di altre specie di interesse zootecnico.	Art. 23 Detenzione di animali d'affezione 1. Il proprietario o detentore registrato all'Anagrafe regionale/sistema nazionale degli animali da affezione può tenere animali d'affezione, non a scopo di lucro e in numero limitato, nei propri locali o spazi abitativi, senza necessità di segnalazione al Sindaco. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero complessivo non superiore a dieci; nel caso di altri mammiferi, uccelli e rettili, s'intende un numero complessivo di animali adulti non superiore a quindici. Nel caso il numero complessivo degli animali detenuti sia superiore a quello sopra indicato, il proprietario è tenuto a darne comunicazione al Sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni vigenti, avvalendosi, se necessario, del Dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio. La mancata comunicazione al Sindaco è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. 2. È in ogni caso vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, odori sgradevoli o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e disturbo alla quiete pubblica. Salvo che il fatto costituisca reato, il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. 3. Ferme restando le normative nazionali e regionali, è vietata la detenzione nel territorio comunale di animali appartenenti ai gruppi tassonomici elencati in Allegato 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento; 4. Fatta salva la legislazione nazionale e regionale in materia e il regolamento locale di igiene, il Comune di Milano disincentiva la detenzione negli immobili urbani di animali di specie ovina, caprina, bovina, suina, equina, asinina, nonché di pollame e di altre specie di interesse zootecnico.

Art. 24 Allevamento amatoriale È fatto divieto di svolgere attività di allevamento amatoriale di animali d'affezione con modalità differenti da quelle previste dal Capitolo III "DETTENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI" ed in particolare in solai, box e autorimesse, vani interrati o seminterrati, o comunque locali non idonei per spazio, aerazione e illuminazione. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40, salvo che il fatto costituisca reato.	Art. 24 Allevamento amatoriale 1. Fatte salve le disposizioni previste dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia, è fatto divieto di svolgere attività di allevamento amatoriale di animali d'affezione, diversi da cani e gatti, con modalità differenti da quelle previste dal Capitolo III "DETTENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI" ed in particolare in solai, box e autorimesse, vani interrati o seminterrati, o comunque locali non idonei per spazio, aerazione e illuminazione. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato. 2. Per l'allevamento amatoriale di cani e gatti si applicano le disposizioni della normativa vigente.
Art. 25 Interventi assistiti con animali 1. Fermo restando il recepimento delle Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.) da parte di Regione Lombardia, il responsabile del progetto di I.A.A. deve darne comunicazione all'UTA, descrivendo l'attività, indicando il tipo e il numero degli animali impiegati, motivandone la scelta. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. L'UTA, unitamente al DVSA di ATS Milano, può eseguire controlli sulle attività medesime. 2. La cura e la salute delle persone che beneficiano degli I.A.A. non potranno essere perseguite a danno della salute e dell'integrità psico-fisica degli animali. 3. L'equipe multidisciplinare che svolge le attività deve possedere competenze tecniche documentate, confacenti allo scopo, e deve comprendere un medico veterinario esperto in I.A.A. 4. Le specie animali che è consentito impiegare negli I.A.A. sono quelle comprese nell'elenco di cui all'art. 8 delle Linee Guida nazionali, pubblicate sul sito del Comune di Milano. È vietato l'uso di animali in età subadulta. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.	Art. 25 Interventi assistiti con animali 1. Fermo restando il recepimento delle Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.) da parte di Regione Lombardia, il responsabile del progetto di I.A.A. deve darne comunicazione all'UTA, descrivendo l'attività, indicando il tipo e il numero degli animali impiegati, motivandone la scelta. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. L'UTA, unitamente al DVSA di ATS Milano, può eseguire controlli sulle attività medesime. 2. La cura e la salute delle persone che beneficiano degli I.A.A. non potranno essere perseguite a danno della salute e dell'integrità psico-fisica degli animali. 3. L'equipe multidisciplinare che svolge le attività deve possedere competenze tecniche documentate, confacenti allo scopo, e deve comprendere un medico veterinario esperto in I.A.A. 4. Le specie animali che è consentito impiegare negli I.A.A. sono quelle comprese nell'elenco di cui all'art. 8 delle Linee Guida nazionali, pubblicate sul sito del Comune di Milano. È vietato l'uso di animali in età subadulta. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.
Art. 26 Vendita, ricovero e toelettatura di animali d'affezione 1. Ai fini dell'apertura di esercizi destinati alla vendita, ricovero e toelettatura di animali d'affezione, ferme restando le norme e i regolamenti in materia di comunicazioni e adempimenti per l'attivazione di esercizi, la vendita e/o la detenzione di animali	Art. 26 Vendita, ricovero e toelettatura di animali d'affezione 1. Ai fini dell'apertura di esercizi destinati alla vendita, ricovero di animali d'affezione, ferme restando le norme e i regolamenti in materia di comunicazioni e adempimenti per l'attivazione di esercizi, la vendita e/o la detenzione di animali d'affezione nella fase istruttoria è subordinata all'accertamento preventivo del DVSA di ATS Milano, ai sensi della vigente normativa regionale, dei requisiti

d'affezione nella fase istruttoria è subordinata all'accertamento preventivo del DVSA di ATS Milano, ai sensi della vigente normativa regionale, dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei ricoveri e/o delle aree destinate agli animali, rapportati alle esigenze degli animali da detenersi, e all'attribuzione di un codice struttura all'attività commerciale. Successivamente al rilascio di tale codice, il titolare dell'esercizio presenta Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) all'UTA per la vendita e/o detenzione di animali d'affezione, utilizzando il modulo appositamente predisposto. 2. Ai fini dell'apertura di negozi di toelettatura di animali, che non necessitano di attribuzione del Codice Struttura da parte di ATS, deve essere richiesta l'autorizzazione all'UTA, utilizzando l'apposita modulistica. 3. Il commercio di animali, senza apposita registrazione dell'ATS o in condizioni diverse da quelle previste nell'atto di registrazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano l'adozione di misure sospensive o interdittive dell'attività e l'emissione dei necessari provvedimenti cautelari a tutela del benessere animale. 4. È vietato vendere animali ai minori di anni 18. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 e, in caso di violazione ripetuta, con la sospensione della facoltà di vendere animali d'affezione, per un periodo massimo di 90 giorni. 5. È vietata l'esposizione di animali al pubblico, in vetrina e all'esterno dei negozi sulla pubblica via. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi della Legge Regionale n. 33/2019. 6. Fatta salva la legislazione nazionale e regionale in materia, è vietata, a partire a sei mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento, la vendita delle specie elencate in Allegato 3. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.. 7. Fatta salva la legislazione nazionale in materia di vendita e detenzione di animali selvatici, la vendita delle seguenti specie è soggetta a segnalazione, da parte del venditore, all'UTA (nome acquirente, Codice Fiscale, specie animale e segnalamento) e alla sottoscrizione da parte dell'acquirente di presa visione di scheda biologica-gestionale informativa messa a disposizione dall'UTA: tutti i	strutturali ed igienico-sanitari dei ricoveri e/o delle aree destinate agli animali, rapportati alle esigenze degli animali da detenersi, e all'attribuzione di un codice struttura all'attività commerciale. Successivamente al rilascio di tale codice, il titolare dell'esercizio presenta Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) all'UTA per la vendita e/o detenzione di animali d'affezione, utilizzando il modulo appositamente predisposto. 2. Ai fini dell'apertura di negozi di toelettatura di animali, che non necessitano di attribuzione del Codice Struttura da parte di ATS, deve essere presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) all'UTA, utilizzando l'apposita modulistica. 3. Il commercio di animali, senza apposita registrazione dell'ATS o in condizioni diverse da quelle previste nell'atto di registrazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano l'adozione di misure sospensive o interdittive dell'attività e l'emissione dei necessari provvedimenti cautelari a tutela del benessere animale. 4. È vietato vendere animali ai minori di anni 18. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 e, in caso di violazione ripetuta, con la sospensione dell'attività di vendita, per un periodo massimo di 90 giorni. 5. È vietata l'esposizione di animali al pubblico, in vetrina e all'esterno dei negozi sulla pubblica via. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi della Legge Regionale n. 33/2019. 6. Fatta salva la legislazione nazionale e regionale in materia, è vietata la vendita delle specie elencate in Allegato 3. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. 7. Fatta salva la legislazione nazionale in materia di vendita e detenzione di animali selvatici, la vendita delle seguenti specie selvatiche è soggetta a segnalazione, da parte del venditore, all'UTA (nome acquirente, Codice Fiscale, specie animale e segnalamento) e alla sottoscrizione da parte dell'acquirente di presa visione di scheda biologica-gestionale informativa messa a disposizione dall'UTA: tutti i mammiferi (escluse le forme domestiche di: furetto, criceto, cavia, cincillà, topo, ratto), tutti i rettili e gli uccelli appartenenti alla famiglia Trochilidae. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. 8. È vietata la vendita di mammiferi prima dell'età di svezzamento naturale e il venditore deve attestare per iscritto età e sesso dell'animale venduto. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. 9. Chiunque eserciti attività di commercio di animali, anche per periodi di tempo limitati, ha l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico, nel rispetto della normativa regionale. - Per gli animali non identificati individualmente, in aggiunta a quanto richiesto dalla normativa regionale, vi è l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico per partita di acquisizione/acquisto. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. 10. I titolari degli esercizi commerciali, contestualmente alla vendita di un animale, hanno l'obbligo di consegnare
--	--

mammiferi (esclusi furetti, criceti, e cavie, considerati ai fini di questo regolamento specie domestiche), tutti i rettili, e gli uccelli appartenenti alla famiglia Trochilidae. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. 8. È vietata la vendita di mammiferi prima dell'età di svezzamento naturale e il venditore deve attestare per iscritto età e sesso dell'animale venduto. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. 9. Chiunque eserciti attività di commercio di animali, anche per periodi di tempo limitati, ha l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico, nel rispetto della normativa regionale. Per gli animali non identificati individualmente, in aggiunta a quanto richiesto dalla normativa regionale, vi è l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico per partita di acquisizione/acquisto. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. 10. I titolari degli esercizi commerciali, contestualmente alla vendita di un animale, hanno l'obbligo di consegnare all'acquirente un'informativa relativa alle principali caratteristiche ed esigenze della specie di appartenenza dell'animale stesso. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. 11. I titolari degli esercizi commerciali devono dare comunicazione dell'avvenuta cessazione dell'attività all'UTA e all'ATS di Milano, entro dieci giorni dalla stessa. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art.40. 12. È fatto divieto di vendita di animali vivi da utilizzare per l'alimentazione di altri animali. In deroga al divieto, la vendita di tali animali è consentita previa presentazione, da parte dell'acquirente, di certificato medico/veterinario che ne indichi la necessità per l'impossibilità dell'animale di abituarsi a prede morte. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.	all'acquirente un'informativa relativa alle principali caratteristiche ed esigenze della specie di appartenenza dell'animale stesso. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. 11. I titolari degli esercizi commerciali devono dare comunicazione dell'avvenuta cessazione dell'attività all'UTA e all'ATS di Milano, entro dieci giorni dalla stessa. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art.40 del presente Regolamento. 12. È fatto divieto di vendita di animali vertebrati vivi da utilizzare per l'alimentazione di altri animali. In deroga al divieto, la vendita di tali animali è consentita previa presentazione, da parte dell'acquirente, di certificato medico/veterinario che ne indichi la necessità per l'impossibilità dell'animale di abituarsi a prede morte. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.
Art. 27 Mercati all'aperto e vendita di animali in luoghi aperti al pubblico 1. Non è consentita la vendita di animali d'affezione né la loro detenzione a scopo ornamentale, nei mercati allestiti in modo temporaneo all'aperto o al chiuso, in luogo pubblico o privato. Il trasgressore è punito con	Art. 27 Mercati all'aperto e vendita di animali in luoghi aperti al pubblico 1. Non è consentita la vendita di animali d'affezione né la loro detenzione a scopo ornamentale, nei mercati allestiti in modo temporaneo all'aperto o al chiuso, in luogo pubblico o privato. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.

sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. 2. Non è in alcun caso consentita la vendita, l'offerta anche senza corrispettivo, di animali nei luoghi pubblici. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.	2. Non sono in alcun caso consentite la vendita e l'offerta, anche senza corrispettivo, di animali nei luoghi pubblici. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.
Art. 28 Autorizzazione e prescrizioni per esposizioni e manifestazioni temporanee con l'utilizzo di animali 1. Fatta salva la normativa nazionale e regionale in materia, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione temporanea, anche di carattere tradizionale o rievocativo, e di spettacolo aperto al pubblico, a eccezione dei circhi e delle attività di spettacolo viaggiante normati agli articoli 34 e 35, effettuata con o senza scopo di lucro, che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche o esotiche. Sono altresì vietati i cinodromi. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a: a) fiere zootecniche; b) manifestazioni di promozione o valorizzazione delle specie, organizzate e/o patrocinate da Associazioni o Enti; c) manifestazioni, competizioni e corse ippiche svolte all'interno di strutture appositamente preposte e autorizzate; d) raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti; e) iniziative di particolare valore culturale, valutate dall'UTA e dal Garante per la tutela degli animali; 3. È sempre vietata nelle esposizioni e manifestazioni temporanee l'esposizione di qualsiasi tipo di animali non svezzati e l'esposizione di cani e gatti di età inferiore a 90 giorni. In nessun caso può essere consentita, nell'ambito di queste manifestazioni, la cessione, anche a titolo gratuito, di animali. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. 4. Chiunque intenda promuovere un'esposizione o una manifestazione temporanea con animali, di cui al comma 2, lettere a, b, e, deve richiedere l'autorizzazione all'Ufficio Tutela Animali UTA con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'apertura, utilizzando l'apposita modulistica. L'autorizzazione può essere rilasciata dall'UTA, in coerenza con i principi e le finalità del presente Regolamento, previo	Art. 28 Autorizzazione e prescrizioni per esposizioni e manifestazioni temporanee con l'utilizzo di animali 1. Fatta salva la normativa nazionale e regionale vigente in materia, è vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di esposizione temporanea o di spettacolo aperto al pubblico, anche se di carattere tradizionale o rievocativo, che contempli, in maniera totale o parziale, con o senza scopo di lucro, l'utilizzo di animali, appartenenti sia a specie domestiche sia a specie selvatiche o esotiche, a eccezione dei circhi e delle attività di spettacolo viaggiante normati agli articoli 34 e 35 del presente Regolamento. Sono altresì vietati i cinodromi. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a: a) fiere zootecniche; b) manifestazioni di promozione o valorizzazione delle specie, organizzate e/o patrocinate da Associazioni o Enti; c) manifestazioni, competizioni e corse ippiche svolte all'interno di strutture appositamente preposte e autorizzate; d) raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti; e) iniziative di particolare valore culturale, valutate dall'UTA e dal Garante per la tutela degli animali; 3. È sempre vietata nelle esposizioni e manifestazioni temporanee l'esposizione di qualsiasi tipo di animali non svezzati e l'esposizione di cani e gatti di età inferiore a 90 giorni. In nessun caso può essere consentita, nell'ambito di queste manifestazioni, la cessione, anche a titolo gratuito, di animali. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. 4. Chiunque intenda promuovere un'esposizione o una manifestazione temporanea con animali, di cui al comma 2, lettere a, b, e, deve richiedere l'autorizzazione all'Ufficio Tutela Animali UTA con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'apertura, utilizzando l'apposita modulistica. L'autorizzazione può essere rilasciata dall'UTA, in coerenza con i principi e le finalità del presente Regolamento, previo ottenimento dei pareri favorevoli obbligatori rilasciati dal DVSA di ATS Milano e dal Garante per la tutela degli animali. 5. Per i raduni di cani accompagnati dai loro possessori organizzati in luoghi aperti (di cui al comma 2, lettera d), non è richiesta l'autorizzazione, ma deve esserne data comunicazione all'UTA con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per il raduno. 6. È fatto obbligo ai responsabili delle manifestazioni ed esposizioni temporanee di munirsi di un registro degli animali, da cui si possa evincere il numero degli animali

ottenimento dei pareri favorevoli obbligatori rilasciati dal DVSA di ATS Milano e dal Garante per la tutela degli animali.

5. Per i raduni di cani accompagnati dai loro possessori organizzati in luoghi aperti (di cui al comma 2, lettera d), non è richiesta l'autorizzazione, ma deve esserne data comunicazione all'UTA con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per il raduno.

6. È fatto obbligo ai responsabili delle manifestazioni ed esposizioni temporanee di munirsi di un registro degli animali, da cui si possa evincere il numero degli animali presenti. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.

7. Gli animali esposti devono essere tenuti lontani dai visitatori per mezzo di barriere protettive, quali catenelle, cavalletti, staccionate, ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare indiscriminatamente sia l'esterno della gabbia sia gli animali stessi. Il titolare dell'autorizzazione si impegna a far rispettare, anche con l'apposizione di idonei cartelli informativi, il divieto, per tutti i visitatori, di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo.

8. È vietato ai visitatori accedere allo spazio espositivo, con propri animali al seguito, di qualsiasi specie.

9. Il titolare dell'autorizzazione garantisce la presenza, in orari prefissati, e la reperibilità, nelle altre ore, di un referente responsabile degli animali e la reperibilità di almeno un veterinario libero professionista, per tutto il periodo della manifestazione. I nominativi devono essere indicati nella relazione allegata all'istanza di autorizzazione e sono esposti in luogo visibile all'esterno della struttura. Qualunque variazione deve essere tempestivamente segnalata all'UTA. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.

10. È vietato introdurre animali che non siano in buono stato di salute o siano in cura per patologie o non siano in regola con i piani vaccinali per malattie trasmissibili, pena l'allontanamento immediato dalla esposizione o manifestazione.

11. Gli animali che si ammalano nel corso dell'esposizione o manifestazione sono allontanati dalla struttura o dagli spazi utilizzati per l'esposizione o la manifestazione, a cura del titolare dell'autorizzazione.

12. È vietata la liberazione, anche temporanea, di

presenti. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.

7. Gli animali esposti devono essere tenuti lontani dai visitatori per mezzo di barriere protettive, quali catenelle, cavalletti, staccionate, ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare indiscriminatamente sia l'esterno della gabbia sia gli animali stessi. Il titolare dell'autorizzazione si impegna a far rispettare, anche con l'apposizione di idonei cartelli informativi, il divieto, per tutti i visitatori, di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo.

8. È vietato ai visitatori accedere allo spazio espositivo, con propri animali al seguito, di qualsiasi specie.

9. Il titolare dell'autorizzazione garantisce la presenza, in orari prefissati, e la reperibilità, nelle altre ore, di un referente responsabile degli animali e la reperibilità di almeno un veterinario libero professionista, per tutto il periodo della manifestazione. I nominativi devono essere indicati nella relazione allegata all'istanza di autorizzazione e sono esposti in luogo visibile all'esterno della struttura. Qualunque variazione deve essere tempestivamente segnalata all'UTA. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.

10. È vietato introdurre animali che non siano in buono stato di salute o siano in cura per patologie o non siano in regola con i piani vaccinali per malattie trasmissibili, pena l'allontanamento immediato dalla esposizione o manifestazione.

11. Gli animali che si ammalano nel corso dell'esposizione o manifestazione sono allontanati dalla struttura o dagli spazi utilizzati per l'esposizione o la manifestazione, a cura del titolare dell'autorizzazione.

12. È vietata la liberazione, anche temporanea, di animali di qualsiasi specie in occasioni di feste, ricorrenze, ecc. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.

animali di qualsiasi specie in occasioni di feste, ricorrenze, ecc. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.	
Art. 29 Colonie feline 1. Definizioni. Ai fini del Regolamento, si intende per: • “gatto libero”: un felino domestico non di proprietà, che vive in condizioni di libertà in un’area, pubblica o privata, all’interno del territorio comunale. • “colonia felina”: un gruppo di due o più gatti liberi, viventi abitualmente in un’area, pubblica o privata, all’interno del territorio comunale. La colonia felina si considera tale anche quando risulta costituita da un solo gatto a seguito della scomparsa degli altri soggetti che la componevano. • “habitat” di colonia felina: l’area territoriale, pubblica o privata, nella quale vive una colonia felina. • “oasi felina”: struttura all’aperto, recintata, con possibilità di mantenere aperture per l’entrata e l’uscita dei gatti, destinata al ricovero di gatti non di proprietà che richiedono collocazione in ambiente controllato e protetto. • “censimento di una colonia felina”: l’attività di identificazione e registrazione in Anagrafe regionale degli animali d’affezione dei soggetti che la compongono, effettuata dai competenti uffici del DVSA di ATS Milano, d’intesa con il Comune, unitamente alla annotazione delle indicazioni relative al numero dei gatti, all’area in cui si trovano e all’eventuale tutor che se ne occupa. • “tutor” di colonia felina: il soggetto referente, registrato in anagrafe, che, su base volontaria, si impegna a prendersi cura di una o più colonie, nutrendo e curando i gatti che ne fanno parte e garantendo la pulizia e l’igiene dei luoghi e la segnalazione di soggetti non sterilizzati. 2. I gatti liberi e le colonie feline sono tutelati dalla normativa nazionale e regionale vigente e dal presente Regolamento. Il Comune collabora con il DVSA di ATS Milano nelle attività di censimento delle colonie feline e identificazione dei gatti liberi. 3. Il Comune collabora con il DVSA di ATS Milano per garantire l’attività di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e dei gatti liberi, in applicazione della legge regionale per la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del	Art. 29 Colonie feline 1. Definizioni. Ai fini del Regolamento, si intende per: • “gatto libero”: un felino domestico non di proprietà, che vive in condizioni di libertà in un’area, pubblica o privata, all’interno del territorio comunale. • “colonia felina”: un gruppo di due o più gatti liberi, viventi abitualmente in un’area, pubblica o privata, all’interno del territorio comunale. La colonia felina si considera tale anche quando risulta costituita da un solo gatto a seguito della scomparsa degli altri soggetti che la componevano. • “habitat” di colonia felina: l’area territoriale, pubblica o privata, nella quale vive una colonia felina. • “oasi felina”: struttura all’aperto, recintata, con possibilità di mantenere aperture per l’entrata e l’uscita dei gatti, destinata al ricovero di gatti non di proprietà che richiedono collocazione in ambiente controllato e protetto. • “censimento di una colonia felina”: l’attività di identificazione e registrazione in Anagrafe regionale/sistema nazionale degli animali d’affezione dei soggetti che la compongono, effettuata dai competenti uffici del DVSA di ATS Milano, d’intesa con il Comune, unitamente alla annotazione delle indicazioni relative al numero dei gatti, all’area in cui si trovano, agli eventuali tutor e collaboratori che se ne occupano. • “tutor” di colonia felina: il soggetto referente, registrato in anagrafe, che, su base volontaria, si impegna a prendersi cura di una o più colonie, nutrendo e curando i gatti che ne fanno parte e garantendo la pulizia e l’igiene dei luoghi e la segnalazione di cuccioli e soggetti non sterilizzati. 2. I gatti liberi e le colonie feline sono tutelati dalla normativa nazionale e regionale vigente e dal presente Regolamento. Il Comune collabora con il DVSA di ATS Milano nelle attività di censimento delle colonie feline e identificazione dei gatti liberi. 3. Il Comune collabora con il DVSA di ATS Milano per garantire l’attività di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e dei gatti liberi, in applicazione della legge regionale per la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo. 4. La presenza di colonie feline sottoposte a censimento e/o sterilizzazione può essere segnalata mediante appositi cartelli predisposti dall’UTA. 5. Nelle aree private, compresi gli spazi comuni condominiali, in cui si sia stabilita una colonia felina, è facoltà del proprietario o dell’amministratore consentire il

randagismo.

4. La presenza di colonie feline sottoposte a censimento e/o sterilizzazione può essere segnalata mediante appositi cartelli predisposti dall'UTA.
5. Nelle aree private, compresi gli spazi comuni condominiali, in cui si sia stabilita una colonia felina, è facoltà del proprietario o dell'amministratore consentire il posizionamento di manufatti removibili per il rifugio e l'alimentazione dei gatti; le stesse persone possono stabilire l'area di posizionamento dei suddetti manufatti e le modalità di eventuale accesso del tutor di colonia, in accordo con il tutor stesso e l'UTA. Devono in ogni caso essere garantiti l'igiene e il decoro ambientale.
6. Nei casi previsti dalla normativa vigente, in cui si renda necessario allontanare una colonia felina, l'UTA d'intesa con l'ATS competente, e con la collaborazione del tutor, accertano che sussistano le condizioni per l'allontanamento. In tale caso, individuano altra idonea collocazione, valutando in via preferenziale la possibilità di spostare la colonia in un'area il più vicino possibile all'habitat abituale.
7. È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia felina, disturbare gli animali specie durante l'alimentazione, spostare gli animali o asportare o danneggiare i manufatti e gli altri oggetti utilizzati per la cura degli animali, fatte salve situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o a rischio di creare gravi inconvenienti igienico-sanitari da segnalare immediatamente per iscritto all'UTA. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.
8. Il Comune riconosce l'attività dei tutor che accudiscono volontariamente le colonie feline censite e può valutare eventuali forme di sostegno per il mantenimento e la cura delle stesse.
9. Il tutor di colonie feline deve collaborare con gli uffici competenti per favorire le procedure di identificazione e sterilizzazione dei gatti liberi e per segnalare ogni problema inerente allo stato di salute e, in generale, alla vita della colonia; agire nel rispetto delle norme che tutelano l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e dei contenitori utilizzati per la somministrazione di acqua e cibo e attenersi alle indicazioni dell'Ufficio Tutela Animali e del DVSA di ATS Milano. Qualora i tutor di colonia non si attengano, la qualifica e

posizionamento di manufatti removibili per il rifugio e l'alimentazione dei gatti; le stesse persone possono stabilire l'area di posizionamento dei suddetti manufatti e le modalità di eventuale accesso del tutor di colonia, in accordo con il tutor stesso e l'UTA. Devono in ogni caso essere garantiti l'igiene e il decoro ambientale nonché il benessere dei gatti.

6. Nei casi previsti dalla normativa vigente, in cui si renda necessario allontanare una colonia felina, l'UTA d'intesa con l'ATS competente, e con la collaborazione del tutor, accertano che sussistano le condizioni per l'allontanamento. In tale caso, individuano altra idonea collocazione, valutando in via preferenziale la possibilità di spostare la colonia in un'area il più vicino possibile all'habitat abituale.

7. È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia felina, disturbare gli animali specie durante l'alimentazione, spostare gli animali o danneggiare o asportare i manufatti e gli altri oggetti utilizzati per la cura degli animali, la cui collocazione sia stata precedentemente autorizzata dall'Amministrazione Comunale e/o da proprietario/amministratore del luogo in cui sono posti, fatte salve situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o a rischio di creare gravi inconvenienti igienico-sanitari da segnalare immediatamente per iscritto all'UTA. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.

8. Il Comune riconosce l'attività dei tutor che accudiscono volontariamente le colonie feline censite e può valutare eventuali forme di sostegno per il mantenimento e la cura delle stesse.

9. Il Comune, in collaborazione con il DVSA di ATS Milano e le Associazioni riconosciute ai sensi della legge regionale di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, promuove corsi di formazione dei tutor di colonie feline, con attestato di frequenza.

10. Il tutor di colonie feline deve collaborare con gli uffici competenti per favorire le procedure di identificazione e sterilizzazione dei gatti liberi e per segnalare ogni problema inerente allo stato di salute e, in generale, alla vita della colonia; agire nel rispetto delle norme che tutelano l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e dei contenitori utilizzati per la somministrazione di acqua e cibo e attenersi alle indicazioni dell'Ufficio Tutela Animali e del DVSA di ATS Milano. Qualora i tutor di colonia non si attengano, la qualifica e le relative facoltà di gestione della colonia felina possono essere revocati dal Comune di Milano.

11. I tutor di colonia sono registrati nell'Anagrafe regionale/sistema nazionale animali da affezione dal DVSA di ATS Milano.

12. Il tutor sottoscrive la Carta del Tutor, predisposta da UTA, in cui sono contenute le indicazioni da rispettare per una corretta gestione delle colonie.

le relative facoltà di gestione della colonia felina possono essere revocati. 10. I tutor di colonia sono registrati nell'Anagrafe regionale animali da affezione dal DVSA di ATS Milano. 11. Il tutor può recedere in ogni momento dall'impegno, previa comunicazione all'UTA e al DVSA di ATS Milano, e può proporre un sostituto.	13. Il tutor può recedere in ogni momento dall'impegno, previa comunicazione all'UTA e al DVSA di ATS Milano, e può proporre un sostituto.
Art. 30 Oasi feline Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, può individuare aree da destinare all'istituzione di oasi feline, ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo; provvede a garantirne i requisiti previsti e affida la loro gestione a un tutor o a un'associazione senza scopo di lucro.	Art. 30 Oasi feline Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, può individuare aree da destinare all'istituzione di oasi feline, ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo; provvede a garantirne i requisiti previsti e affida la loro gestione a un tutor o a un'associazione senza scopo di lucro.
Art 31 Mammiferi e uccelli selvatici, fauna minore e relativi habitat 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria, il Comune riconosce e promuove la tutela dei mammiferi selvatici, l'avifauna autoctona stanziale e migratoria, la fauna minore (ai fini di questo Regolamento: anfibi, rettili, pesci, invertebrati) e le specie esotiche escluse dall'elenco di cui al regolamento (UE) 2016/1141, che occupino anche temporaneamente il territorio comunale, e inoltre, ove ecologicamente sostenibile, garantisce il miglioramento dei rispettivi habitat. 2. È vietato a chiunque molestare o catturare mammiferi, uccelli e la fauna minore, sia che si tratti di soggetti adulti, di uova o larve, o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro sopravvivenza (incluso il divieto di alterare la posizione di barriere o strutture atte a favorire la vita e lo sviluppo delle specie presenti), fatte salve le attività consentite dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, di settore e dalle normative sanitarie. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. 3. È vietato nei luoghi pubblici fornire cibo a mammiferi, uccelli selvatici e alla fauna minore, senza autorizzazione dell'UTA. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. In particolare, è vietato fornire cibo ai colombi su tutto il territorio cittadino. 4. È vietato il rilascio nell'ambiente di animali	Art 31 Mammiferi e uccelli selvatici, fauna minore e relativi habitat 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria, il Comune riconosce e promuove la tutela dei mammiferi selvatici, l'avifauna autoctona stanziale e migratoria, la fauna minore (ai fini di questo Regolamento: anfibi, rettili, pesci, invertebrati) e le specie esotiche escluse dall'elenco di cui al regolamento (UE) 2016/1141, che occupino anche temporaneamente il territorio comunale, e inoltre, ove ecologicamente sostenibile, garantisce il miglioramento dei rispettivi habitat. 2. È vietato a chiunque molestare o catturare mammiferi, uccelli e la fauna minore, sia che si tratti di soggetti adulti, di uova o larve, o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro sopravvivenza (incluso il divieto di alterare la posizione di barriere o strutture atte a favorire la vita e lo sviluppo delle specie presenti), fatte salve le attività consentite dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, di settore e dalle normative sanitarie. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. 3. È vietato nei luoghi pubblici fornire cibo a mammiferi, uccelli selvatici e alla fauna minore, senza una specifica autorizzazione dell'UTA. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. In particolare, è vietato fornire cibo ai colombi su tutto il territorio cittadino. 4. È vietato il rilascio nell'ambiente di animali selvatici, ad eccezione dei rilasci gestiti dai Centri di Recupero Animali Selvatici e fatta salva l'eventuale concessione di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti comunali, sentito il parere del Garante per la tutela degli animali. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.

selvatici, ad eccezione dei rilasci gestiti dai Centri di Recupero Animali Selvatici e fatta salva l'eventuale concessione di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti comunali, sentito il parere del Garante per la tutela degli animali. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.

5. L'uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli è consentito purché le loro caratteristiche siano tali da non provocare lesioni agli animali. Per quanto riguarda le nuove installazioni e le riparazioni/sostituzioni di quelle esistenti, sono vietati i dissuasori con puntali, salvo che abbiano la sommità piatta/arrotondata e siano flessibili. È vietato l'uso di reti antiuccelli a maglie di ampiezza e forma tali da rendere possibile l'impigliarsi di uccelli e chiroterri. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.

6. Nella realizzazione di nuove infrastrutture su aree interessate dalla REC (Rete Ecologica Comunale) e, in generale, ovunque possibile, si deve favorire il mantenimento di una connessione ecologica con accorgimenti di tutela (artificiali o naturali) utili a salvaguardare lo spostamento spontaneo o migratorio della fauna selvatica, mammiferi, uccelli e fauna minore.

7. Ogni attività di pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, in cui siano presenti insediamenti o esemplari di fauna minore, deve essere eseguita avendo cura di tutelare al meglio tale fauna e previa comunicazione del programma delle attività al Garante per la tutela degli animali o all'UTA.

8. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato [...], la potatura e abbattimento degli alberi e delle siepi, soprattutto in prossimità di corsi d'acqua, si effettua previa apposita verifica, tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e di anfibi, ed è in generale esclusa nel periodo dal 1° marzo al 30 settembre, salvo che per interventi urgenti per la sicurezza dei luoghi e per la tutela dell'incolumità pubblica, previo avviso all'UTA. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.

9. L'Amministrazione esegue nelle aree a verde pubblico, compatibilmente con la natura dei luoghi, la piantumazione di arbusti e siepi autoctone adatti a fornire rifugio, nutrimento e

5. L'uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli è consentito purché le loro caratteristiche siano tali da non provocare lesioni agli animali. Per quanto riguarda le nuove installazioni e le riparazioni/sostituzioni di quelle esistenti, sono vietati i dissuasori con puntali, salvo che abbiano la sommità piatta/arrotondata e siano flessibili. È vietato l'uso di reti antiuccelli a maglie di ampiezza inferiore ai 5 cm per ridurre il rischio che altre specie di uccelli (es. rondoni) e chiroterri possano impigliarsi. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.

6. Nella realizzazione di nuove infrastrutture su aree interessate dalla REC (Rete Ecologica Comunale) e, in generale, ovunque possibile, si deve favorire il mantenimento di una connessione ecologica con accorgimenti di tutela (artificiali o naturali) utili a salvaguardare lo spostamento spontaneo o migratorio della fauna selvatica, mammiferi, uccelli e fauna minore.

7. Ogni attività di pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, in cui siano presenti insediamenti o esemplari di fauna minore, deve essere eseguita avendo cura di tutelare al meglio tale fauna e previa comunicazione del programma delle attività all'UTA o al Garante per la tutela degli animali o all'UTA.

8. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato, la potatura e abbattimento degli alberi e delle siepi, soprattutto in prossimità di corsi d'acqua, si effettua previa apposita verifica, tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e di anfibi, ed è in generale esclusa nel periodo dal 1° marzo al 30 settembre, salvo che per interventi urgenti per la sicurezza dei luoghi e per la tutela dell'incolumità pubblica, previo avviso all'UTA. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.

9. L'Amministrazione esegue nelle aree a verde pubblico, compatibilmente con la natura dei luoghi, la piantumazione di arbusti e siepi autoctone adatti a fornire rifugio, nutrimento e habitat riproduttivi all'avifauna selvatica e alla fauna minore.

10. Il Comune di Milano, riconoscendo il valore della presenza delle specie utili per la lotta agli insetti dannosi e per il controllo naturale delle popolazioni cittadine di piccioni e roditori, agevola e promuove la posa di strutture di rifugio per pipistrelli e di nidificazione per gli uccelli (rondini, balestrucci, rondoni, rapaci diurni, rapaci notturni eccetera), anche con azioni dirette o partecipate, in particolare sugli edifici di proprietà dell'amministrazione comunale e sugli edifici di nuova costruzione.

11. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, interventi di rimozione dell'amianto, interventi in materia energetica, da realizzarsi nel periodo riproduttivo

habitat riproduttivi all'avifauna selvatica e alla fauna minore.

10. Il Comune di Milano, riconoscendo il valore della presenza delle specie utili per la lotta agli insetti dannosi e per il controllo naturale delle popolazioni cittadine di piccioni e roditori, agevola e promuove la posa di strutture di rifugio per pipistrelli e di nidificazione per gli uccelli (rondini, balestrucci, rondoni, rapaci diurni, rapaci notturni eccetera), anche con azioni dirette o partecipate, in particolare sugli edifici di proprietà dell'amministrazione comunale e gli edifici di nuova costruzione

11. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, interventi di rimozione dell'amianto, interventi in materia energetica, da realizzarsi nel periodo riproduttivo intercorrente tra il 1° aprile e il 30 agosto, ove negli edifici siano presenti nidi attivi rondine e/o balestruccio, in base a quanto previsto dalla L. 157/92, art. 21, dovranno essere salvaguardati nidi, uova e soggetti presenti. Anche al di fuori del periodo riproduttivo, è vietato asportare o distruggere i nidi di queste specie. In caso di problematiche documentate che richiedono l'asportazione di nidi, altrettanti nidi artificiali dovranno essere posizionati nel punto o in prossimità di dove si trovano quelli rimossi. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.

12. Sulle superfici trasparenti o riflettenti degli edifici e delle barriere stradali fonoassorbenti, in particolare in caso di superfici continue di grandi dimensioni, è reso obbligatorio, ove vi sia l'evidenza di pericolo per l'avifauna, l'utilizzo di dissuasori e accorgimenti, da concordare con il Garante per la tutela degli animali, atti a scongiurare l'impatto dell'avifauna con dette superfici. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.

13. Gli interventi di disinfestazione non devono nuocere in alcun modo alle specie animali non bersaglio.

14. Tranne che per le specie ritenute infestanti, la presenza sul territorio cittadino di insetti e aracnidi è tutelata, in quanto specie indispensabili per il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi, parte integrante e fondamentale della catena alimentare e del patrimonio culturale. Il Comune promuove la creazione e l'allestimento di aree favorevoli all'insediamento e alla sopravvivenza in particolare degli insetti impollinatori. Il Comune adotta, nell'ambito di

intercorrente tra il 1° aprile e il 30 agosto, ove negli edifici siano presenti nidi attivi di rondine e/o balestruccio, in base a quanto previsto dalla L. 157/92, art. 21, dovranno essere salvaguardati nidi, uova e soggetti presenti. Anche al di fuori del periodo riproduttivo, è vietato asportare o distruggere i nidi di queste specie. In caso di problematiche documentate che richiedono l'asportazione di nidi, altrettanti nidi artificiali dovranno essere posizionati nel punto o in prossimità di dove si trovano quelli rimossi. I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.

Qualora per motivi di urgenza e indifferibilità non sia possibile realizzare gli interventi al di fuori del periodo riproduttivo, è fatto obbligo di posizionare i ponteggi, o altre strutture, prima dell'arrivo delle rondini e/o balestrucci e posizionare nidi artificiali provvisori che potranno essere rimossi solo al termine della riproduzione. I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.

12. Sulle superfici trasparenti o riflettenti degli edifici residenziali, commerciali e industriali, delle barriere fonoassorbenti, delle recinzioni, delle pensiline per attesa bus, delle verande vetrate, ed in generale per tutti gli elementi strutturali, infrastrutturali e di arredo ove si sia l'evidenza di pericolo per l'avifauna, è reso obbligatorio l'utilizzo di dissuasori e accorgimenti, da concordare con l'UTA, atti a scongiurare l'impatto dell'avifauna con dette superfici. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.

13. Gli interventi di disinfestazione non devono nuocere in alcun modo alle specie animali non bersaglio.

14. Tranne che per le specie ritenute infestanti, la presenza sul territorio cittadino di insetti e aracnidi è tutelata, in quanto specie indispensabili per il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi, parte integrante e fondamentale della catena alimentare e del patrimonio culturale. Il Comune promuove la creazione e l'allestimento di aree favorevoli all'insediamento e alla sopravvivenza in particolare degli insetti impollinatori. Il Comune adotta, nell'ambito di strategie di controllo delle specie infestanti, misure di precauzione per la tutela degli organismi, animali e vegetali, terrestri e acquatici, non bersaglio. Il Comune promuove campagne per rafforzare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore di queste specie e della loro tutela e promuove un'adeguata educazione in questo campo.

strategie di controllo delle specie infestanti, misure di precauzione per la tutela degli organismi, animali e vegetali, terrestri e acquatici, non bersaglio. Il Comune promuove campagne per rafforzare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore di queste specie e della loro tutela e promuove un'adeguata educazione in questo campo.	
Art. 32 Salvaguardia delle colonie di Apodidi (rondoni) 1. Ferme restando le disposizioni delle leggi vigenti in materia di tutela della fauna selvatica, il Comune intende tutelare le colonie di rondoni (rondone comune, rondone pallido e rondone maggiore) nidificanti a Milano. 2. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, interventi di rimozione dell'amianto, interventi in materia energetica, da realizzarsi negli edifici ove siano presenti nidi di rondone comune, rondone pallido o rondone maggiore, sia durante il periodo riproduttivo che al di fuori di esso, gli interventi stessi dovranno essere eseguiti prevedendo la conservazione dei nidi presenti. In caso di interventi che per ragioni progettuali debbano occludere cavità, fessure, nicchie o buche pontate ospitanti nidi di rondone si dovrà procedere, come compensazione, con l'apposizione di altrettanti nidi artificiali, attenendosi alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per la tutela dei rondoni nell'ambito degli interventi edilizi" depositate presso il Comune di Milano. A tal fine, il Garante per la tutela degli animali fornirà eventuale assistenza consultiva. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. 3. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista nelle definizioni di cui al comma precedente, effettuati durante il periodo riproduttivo delle tre specie (Rondone comune da 25 marzo al 30 luglio; Rondone pallido e Rondone maggiore dal 25 marzo al 30 settembre), in base a quanto previsto dalla L. 157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), art. 21, dovranno essere salvaguardati non solo i nidi ma anche i nidiacei e gli adulti in cova presenti. Qualora gli interventi edilizi siano da considerarsi di estrema urgenza secondo il Regolamento Edilizio (RE) o indifferibilità, riconosciuta dagli enti di tutela (Comune, Soprintendenze), gli stessi devono essere eseguiti in base a quanto previsto dalle "Linee Guida per la tutela dei rondoni nell'ambito degli interventi edilizi" depositate presso il Comune di Milano. A tal fine, il Garante per la tutela degli animali fornirà	Art. 32 Salvaguardia delle colonie di Apodidi (rondoni) vedere sanzioni 1. Ferme restando le disposizioni delle leggi vigenti in materia di tutela della fauna selvatica, il Comune intende tutelare le colonie di rondone (rondone comune, rondone pallido e rondone maggiore) nidificanti a Milano nell'ambito di interventi edilizi su edifici di qualsiasi tipologia prevista dall'art. 3 del DPR 380/2001, interventi di rimozione dell'amianto e interventi in materia energetica, sia durante il periodo riproduttivo che al di fuori di esso. I periodi riproduttivi delle specie nidificanti a Milano sono: Rondone comune dal 25 marzo al 30 luglio; Rondone pallido dal 25 marzo al 30 settembre; Rondone maggiore dal 25 marzo al 30 settembre. 2. Il presente regolamento tutela cavità, fessure, nicchie, cassonetti delle tapparelle o buche pontate ospitanti nidi di rondone. Queste non possono essere chiuse in via definitiva e non è possibile impedirne l'accesso sia durante che al di fuori del periodo riproduttivo. Qualora per esigenze progettuali, o per motivi di carattere igienico sanitario, si debbano occludere tali cavità nido, si dovrà compensare la perdita dei nidi con l'apposizione di altrettanti nidi artificiali, attenendosi alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per la tutela dei rondoni nell'ambito degli interventi edilizi". A tal fine, l'UTA fornirà eventuale assistenza consultiva. I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. 3. Qualora per motivi di urgenza e indifferibilità non sia possibile realizzare gli interventi di cui al comma 1 e 2 al di fuori dei periodi riproduttivi, è fatto obbligo di posizionare i ponteggi, o altre strutture, prima dell'arrivo dei rondoni (vedi comma 1 per i periodi riproduttivi) e posizionare sui ponteggi o altre strutture dei nidi artificiali provvisori che potranno essere rimossi solo al termine della riproduzione. I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. 4. Qualora per motivi di urgenza e indifferibilità non sia possibile realizzare gli interventi di cui al comma 1 e 2 al di fuori del periodo riproduttivo delle tre specie, ma bensì si debba operare nel periodo riproduttivo (vedi comma 1 per i periodi riproduttivi), in base a quanto previsto dalla L. n. 157/92 art 21 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dovranno essere salvaguardati non solo i nidi ma anche le uova, i nidiacei e gli adulti in cova presenti. Gli interventi dovranno essere pertanto eseguiti con gli accorgimenti previsti dalle "Linee

eventuale assistenza consultiva. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. 4. Gli edifici che ospitano colonie di rondoni sono riportati in un elenco aggiornabile, pubblicato sul sito del Comune di Milano, redatto da professionisti e supervisionato dal Garante per la tutela degli animali, al fine di fornire a tutti i cittadini e ai tecnici uno strumento per la tutela delle colonie e per la pianificazione degli interventi edilizi di cui ai commi 2 e 3.	Guida per la tutela dei rondoni nell'ambito degli interventi edilizi". A tal fine, l'UTA fornirà eventuale assistenza consultiva. I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. 5. Le "Linee Guida per la tutela dei rondoni nell'ambito degli interventi edilizi", l'elenco e la mappa degli edifici che ospitano colonie di rondoni, sono pubblicati sul sito del Comune di Milano, al fine di fornire a tutti i cittadini e ai tecnici uno strumento per la tutela delle colonie e per la pianificazione degli interventi edilizi di cui ai commi 2, 3 e 4.
Art. 33 Gestione crostacei vivi destinati all'alimentazione umana 1. Ferme restando le disposizioni della normativa nazionale e regionale, il Comune di Milano si adopra per l'adozione di tecniche di gestione dei crostacei decapodi vivi destinati all'alimentazione umana che minimizzino la sofferenza di questi animali, come auspicato nel 2005 dalla European Food Safety Authority per la Commissione Europea. 2. Ai fini del presente articolo, per crostacei si intendono: aragoste, astici, granciporri, granseole. 3. La conservazione di crostacei vivi per l'alimentazione può avvenire in contenitori isotermici a bassa temperatura, con le caratteristiche specificate nel comma 4, o in acquari con le caratteristiche specificate nel comma 6. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40, fatto salvo che il fatto costituisca reato. 4. I contenitori isotermici chiusi devono assicurare condizioni di temperatura e umidità che inducano torpore, riducano il metabolismo, ma non pregiudichino la vitalità degli animali, con le modalità indicate nell'Allegato C del D.G.R. n. X/6196. Gli animali all'interno dei contenitori isotermici possono avere le chele legate. 5. I crostacei vivi destinati all'alimentazione mantenuti fuori dagli acquari non possono essere esposti al pubblico. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. 6. Negli acquari, specie diverse devono essere tenute separate. La densità degli animali non deve superare i 10 kg al metro quadrato. La temperatura dell'acqua, in funzione delle diverse specie (acque temperate, acque tropicali), può variare tra i 5 e i 16 gradi. Il	Art. 33 Gestione crostacei vivi destinati all'alimentazione umana 1. Ferme restando le disposizioni della normativa nazionale e regionale, il Comune di Milano si adopra per l'adozione di tecniche di gestione dei crostacei decapodi vivi destinati all'alimentazione umana che minimizzino la sofferenza di questi animali, dei quali è riconosciuta a livello scientifico la natura di esseri senzienti. 2. Ai fini del presente articolo, per crostacei si intendono: aragoste, astici e granchi (Brachyura) inclusi granciporro, granseola e granchio blu. 3. La conservazione di crostacei vivi per l'alimentazione può avvenire in contenitori isotermici a bassa temperatura, con le caratteristiche specificate nel comma 4, o in acquari con le caratteristiche specificate nel comma 6. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento, fatto salvo che il fatto costituisca reato. 4. I contenitori isotermici chiusi devono assicurare condizioni di temperatura e umidità che inducano torpore, riducano il metabolismo, ma non pregiudichino la vitalità degli animali, con le modalità indicate nell'Allegato C del D.G.R. n. X/6196. Gli animali all'interno dei contenitori isotermici possono avere le chele legate. 5. I crostacei vivi destinati all'alimentazione mantenuti fuori dagli acquari non possono essere esposti al pubblico. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. 6. Negli acquari, specie diverse devono essere tenute separate. La densità degli animali non deve superare i 10 kg al metro quadrato. La temperatura dell'acqua, in funzione delle diverse specie (acque temperate, acque tropicali), può variare tra i 5 e i 16 gradi. Il grado di densità dell'acqua marina deve essere tra 33,5 e 35,5 g/l. L'acqua deve essere bene ossigenata e non essere torbida, e la concentrazione di ammoniaca deve essere inferiore a 1 mg/l. Gli animali all'interno degli acquari devono avere le chele legate. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato.

grado di densità dell'acqua marina deve essere tra 33,5 e 35,5 g/l. L'acqua deve essere bene ossigenata e non essere torbida, e la concentrazione di ammoniaca deve essere inferiore a 1 mg/l. Gli animali all'interno degli acquari devono avere le chele legate. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40, salvo che il fatto costituisca reato. 7. È consentita la vendita di crostacei vivi solo nel commercio all'ingrosso. 8. Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, i crostacei devono essere uccisi, come specificato nel comma 10, dal venditore prima della consegna al consumatore. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. 9. I crostacei devono comunque essere uccisi, come specificato nel comma 10, prima della loro cottura. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. 10. Trascorso un periodo di 12 mesi dalla entrata in vigore di questo Regolamento, i crostacei di cui al comma 2 devono essere uccisi mediante shock elettrico, con apparecchiature opportunamente validate allo scopo. In subordine, è possibile uccidere gli animali mediante distruzione meccanica del ganglio cerebrale, eseguita sul soggetto anestetizzato mediante raffreddamento. Per quanto riguarda gli animali tenuti in contenitori isotermici, è possibile anche utilizzare un rapido raffreddamento in aria (abbattitore termico a una temperatura di 4°C o inferiore) (European Food Safety Authority, 2005). Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40.	7. È consentita la vendita di crostacei vivi solo nel commercio all'ingrosso. 8. Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, i crostacei devono essere uccisi, come specificato nel comma 10, dal venditore prima della consegna al consumatore. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. 9. I crostacei devono comunque essere uccisi, come specificato nel comma 10, prima della loro cottura. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. 10. I crostacei di cui al comma 2 devono essere uccisi mediante scarica elettrica o previo stordimento elettrico, con dispositivi opportunamente validati allo scopo. Lo stordimento deve essere efficace, ovvero consentire che l'animale sia incapace di provare dolore o sofferenza prima della morte. Se la scarica elettrica è utilizzata solo per lo stordimento, la morte deve essere indotta subito dopo con distruzione dei centri nervosi eseguita con le tecniche indicate da RSPCA Australia, specifiche per aragoste e astici, e per i granchi. In subordine, ove non siano disponibili i dispositivi per l'uccisione con scarica elettrica o lo stordimento elettrico, è possibile procedere direttamente con l'uccisione tramite distruzione dei centri nervosi, eseguita con le tecniche indicate da RSCPA Australia su esemplari storditi con rapido raffreddamento in aria (freezer o abbattitore). Per l'uccisione degli animali mantenuti in contenitori isotermici, è possibile, in ulteriore subordine, utilizzare un rapido raffreddamento in aria per arrivare il più rapidamente possibile al congelamento/surgelamento. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.
Art. 34 Prescrizioni 1. I circhi, le attività di spettacolo e le mostre itineranti con utilizzo di animali sono in ogni caso obbligati al rispetto delle prescrizioni contenute nelle "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", emanate dalla Commissione Scientifica CITES con Delibera del 13 aprile 2006, e successive modificazioni, che si intendono integralmente recepite in questo Regolamento come requisiti minimi e che sono pubblicate sul sito del Comune di Milano. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. 2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, l'area di attendamento dei circhi deve essere delimitata, a cura dei gestori dei circhi stessi, con doppia recinzione. Il trasgressore è punito	Art. 34 Prescrizioni e divieti 1. I circhi, le attività di spettacolo e le mostre itineranti con utilizzo di animali, ai fini dell'attendamento e per tutto l'arco della permanenza, sono obbligati a garantire, nel rispetto della normativa vigente, il benessere e la corretta identificazione degli animali, la sicurezza delle strutture, la registrazione degli stabilimenti e degli operatori e la biosicurezza. 2. Ai sensi del presente regolamento, per i fini di cui al comma 1, i circhi, le attività di spettacolo e le mostre itineranti con utilizzo di animali sono tenuti altresì al rispetto delle prescrizioni contenute nelle "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", da qui in avanti denominate "Linee Guida CITES", emanate dalla Commissione Scientifica CITES con Delibera del 13 aprile 2006, pubblicate sul sito del Comune di Milano, che si intendono integralmente recepite. Le Linee Guida CITES devono intendersi quali requisiti

con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 40. 3. Il Comune di Milano trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore di questo Regolamento vieta sul proprio territorio l'impiego di animali non domestici in circhi, spettacoli e- mostre itineranti, previo intervento normativo o, in mancanza, previo separato provvedimento a seguito di specifico approfondimento tecnico scientifico condotto anche con il supporto dei Garanti per la tutela degli animali, con il quale vengono individuate eventuali specie animali che non potranno essere esibiti in suddette occasioni 4. Il Comune di Milano dall'entrata in vigore di questo Regolamento disincentiva sul proprio territorio l'attendamento di circhi, spettacoli e mostre itineranti con al seguito esemplari meritevoli di particolare protezione quali quelli indicati alle linee guida di cui al comma 1 appartenenti alle seguenti specie/gruppi tassonomici: primati, cetacei, lupi, orsi, pinnipedi, rinoceronti, ippopotami, giraffe, grandi felini ed elefanti. Il disincentivo si estende anche alle iniziative aventi carattere meramente espositivo.	minimi per la detenzione e gestione degli animali di cui è ammessa la detenzione ed esibizione ai sensi del presente regolamento. 3. In aggiunta a quanto previsto dalle Linee Guida CITES, le aree utilizzate dagli animali appartenenti alle specie "che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica" di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 1996, come adottato ai sensi della Legge n. 150/1992, e successive modificazioni, devono essere delimitate, a cura dei gestori dei circhi stessi, con doppia recinzione. La doppia recinzione si intende necessaria nelle aree in cui gli animali soggiornano o transitano, come le aree di detenzione al di fuori del tendone, aree di passaggio da e verso il tendone, con esclusione del tendone dove avvengono gli spettacoli. La seconda recinzione deve essere realizzata con le medesime caratteristiche costruttive di quella originale approvata dall'autorità prefettizia. La distanza tra le due recinzioni deve essere superiore all'altezza della prima recinzione, approvata dalla autorità prefettizia per impedire che l'eventuale caduta di una recinzione danneggi la funzionalità della seconda. 4. Al fine di garantire la tutela del benessere animale e dell'incolumità pubblica, anche alla luce di quanto previsto dalle Linee Guida CITES, dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Comune vieta, su tutto il proprio territorio, l'attendamento di circhi, spettacoli e mostre itineranti con al seguito animali quali primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci, la cui detenzione non è compatibile con il modello gestionale delle predette attività. 5. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, anche alla luce di quanto previsto nelle Linee Guida CITES, il Comune vieta qualsiasi attività di visita da parte del pubblico degli animali al seguito del circo, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari. 6. In caso di accertata violazione dei precedenti commi il trasgressore è punito con sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. In ogni caso è disposta la revoca immediata dell'autorizzazione all'attendamento. AGGIORNARE SANZIONI ART. 40 7. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune può realizzare periodicamente campagne di comunicazione e iniziative a sostegno delle attività circensi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti senza animali.
Art. 35 Autorizzazioni 1. Il Garante per la tutela degli animali si rende disponibile a partecipare alla Commissione Consultiva per la concessione delle aree comunali ai circhi equestri e alle attività di spettacolo viaggiante. 2. La concessione all'attendamento di strutture circensi e spettacoli itineranti è revocata qualora siano accertati, anche in tempi successivi all'attendamento stesso, inadempimenti e/o la perdita dei requisiti richiesti.	Art. 35 Autorizzazioni 1 L'autorizzazione all'attendamento di strutture circensi, spettacoli e mostre itineranti è subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti e dei divieti previsti dall'articolo 34 del presente regolamento. L'autorizzazione è immediatamente revocata qualora siano accertati, anche in tempi successivi all'attendamento stesso, inadempimenti o la perdita dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e ai sensi del presente regolamento. Dal momento della revoca è automaticamente disposta la chiusura della struttura al pubblico.

Art. 36 Il Parco Canile e Gattile 1. Il Parco Canile e Gattile comunale ha la funzione di mantenere in condizioni di benessere gli animali ospitati e di consentirne eventualmente la riabilitazione attraverso specifici programmi di rieducazione, allo scopo di favorire la loro adozione. A tal fine è favorita la collaborazione delle Associazioni riconosciute ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione, ai fini della promozione di affidamenti e adozioni. 2. Ai fini di una politica di contenimento delle nascite, gli animali ospitati nel Parco Canile e Gattile comunale sono sottoposti a sterilizzazione obbligatoria, compatibilmente con l'età e le condizioni cliniche di ogni soggetto.	Art. 36 Il Parco Canile e Gattile 1. Il Parco Canile e Gattile comunale accoglie cani e gatti provenienti da situazioni di abbandono, maltrattamento, sequestro, rinuncia di proprietà o recuperati sul territorio comunale, garantendone il mantenimento in condizioni di benessere. La struttura gestisce, ove necessario, percorsi di riabilitazione comportamentale finalizzati a favorire l'adozione responsabile e quanto più tempestiva possibile degli animali ospitati. È favorita la collaborazione delle Associazioni riconosciute ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione, ai fini della promozione di affidamenti e adozioni. 2. Ai fini di una politica di contenimento delle nascite, gli animali ospitati nel Parco Canile e Gattile comunale sono sottoposti a sterilizzazione obbligatoria, compatibilmente con l'età e le condizioni cliniche e giuridiche di ogni soggetto.
Art. 37 Cessione di cani e gatti di proprietà 1. Coloro che non siano più in grado di accudire cani o gatti di proprietà per gravi e documentati motivi, quali (a titolo esemplificativo), grave malattia, ricovero in comunità o lungodegenza, sfratto dall'abitazione, ecc. devono fare richiesta scritta all'UTA di cessione temporanea o definitiva dell'animale e sottoscrivere il rispettivo contratto, funzionale al passaggio di proprietà al Comune, futuro o immediato. I cani o i gatti di proprietà di coloro che non siano più in grado di accudirli per motivi quali, a titolo esemplificativo, TSO, ricoveri d'urgenza, arresto, reclusione, ecc., portati al Parco Canile e Gattile dalle Autorità o comunque senza che il proprietario abbia sottoscritto un contratto di cessione, sono considerati in condizione di affido temporaneo al Comune. 2. L'accettazione della richiesta di cessione temporanea o definitiva resta comunque subordinata alla disponibilità di posti nella struttura Parco Canile e Gattile e a valutazioni di priorità e/o emergenza pubbliche, e viene gestita in accordo col Responsabile Sanitario del Parco Canile e Gattile. 3. Durante il periodo di cessione temporanea, il Responsabile Sanitario del Parco Canile e Gattile, sentito il parere dello staff veterinario della struttura, può decidere di sottoporre l'animale agli interventi terapeutici/chirurgici che si dovessero rendere necessari a tutela della salute e dello stato di benessere dell'animale stesso, dandone comunicazione al proprietario, anche successivamente in caso di urgenza; al proprietario, ove possibile, saranno addebitati i costi.	Art. 37 Cessione di cani e gatti di proprietà 1. I residenti nel Comune che non siano più in grado di accudire o di affidare a persone di fiducia cani o gatti di proprietà per i seguenti, documentati motivi: grave malattia, ricovero in comunità o lungodegenza, sfratto dall'abitazione, trattamento sanitario obbligatorio (TSO), ricoveri d'urgenza, arresto, reclusione, devono presentare all'UTA una richiesta scritta di cessione temporanea o definitiva dell'animale e sottoscrivere il relativo contratto, funzionale al passaggio di proprietà al Comune, futuro o immediato. I cani o i gatti di proprietà di residenti che non siano più in grado di accudirli per i motivi di cui sopra, condotti al Parco Canile e Gattile dalle Autorità competenti o comunque senza che il proprietario abbia sottoscritto un contratto di cessione, sono considerati in condizione di affido temporaneo al Comune. Per altri gravi e documentati motivi l'UTA si riserva di valutare la sussistenza delle condizioni per l'ingresso degli animali nella struttura comunale. 2. L'accettazione della richiesta di cessione temporanea o definitiva resta comunque subordinata alla disponibilità di posti nella struttura Parco Canile e Gattile e a valutazioni di priorità e/o emergenze pubbliche, e viene gestita in accordo col Direttore Sanitario del Parco Canile e Gattile. 3. Durante il periodo di cessione temporanea, il Direttore Sanitario del Parco Canile e Gattile, sentito il parere dello staff veterinario della struttura, può decidere di sottoporre l'animale agli interventi terapeutici/chirurgici che si dovessero rendere necessari a tutela della sua salute e del suo benessere, dandone comunicazione al proprietario, anche successivamente in caso di urgenza; al proprietario, ove possibile, saranno addebitati i costi. 4. Qualora siano ricoverati presso il Parco Canile e Gattile cani o gatti di proprietari impossibilitati a continuare a prendersene cura, ai fini dell'affido temporaneo o della cessione temporanea o definitiva, l'Amministrazione comunale, con successivo provvedimento, si riserva di

4. Qualora siano ricoverati presso il Parco Canile e Gattile cani o gatti di proprietari impossibilitati a continuare a prendersene cura, ai fini della dell'affido temporaneo o della cessione temporanea o definitiva, l'Amministrazione comunale con successivo provvedimento adotterà la relativa disciplina tariffaria per il congruo concorso al costo del servizio da parte del beneficiario, prevedendo soglie di esonero o riduzioni correlate ai vigenti indicatori della situazione economica equivalente. 5. Il contratto di cessione temporanea di cani e/o gatti di cui al comma 1, prevede una durata non superiore a 60 giorni non rinnovabili, e prevede inoltre la clausola esplicita di trasferimento della proprietà in capo al Comune, in caso di mancato ritiro da parte del proprietario nei termini. Eventuali motivate eccezioni vengono valutate dall'UTA. L'UTA, sentito il parere del Responsabile Sanitario del Parco Canile e Gattile, valuterà anche i casi in cui, per garantire la salute psico-fisica di determinati soggetti si renda necessaria la loro collocazione presso una famiglia affidataria selezionata, anche prima della scadenza dei 60 giorni del contratto. 6. I cani e i gatti ceduti volontariamente e definitivamente dai proprietari possono, sulla base di quanto previsto dalle Procedure di adozione del Parco Canile e Gattile e previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati.	adottare la disciplina tariffaria relativa al congruo concorso al costo del servizio da parte del beneficiario, prevedendo eventuali soglie di esonero o riduzioni correlate ai vigenti indicatori della situazione economica equivalente. 5. La cessione temporanea di cani e/o gatti di cui al comma 1 prevede una durata non superiore a 60 giorni, non rinnovabili, e include la clausola esplicita di trasferimento della proprietà dell'animale al Comune, in caso di mancato ritiro da parte del proprietario entro i termini previsti. Eventuali motivate eccezioni vengono valutate dall'UTA. L'UTA, sentito il parere del Direttore Sanitario del Parco Canile e Gattile, valuterà anche i casi in cui, per garantire la salute psico-fisica di determinati soggetti si renda necessaria la loro collocazione presso una famiglia affidataria selezionata, anche prima della scadenza dei 60 giorni del contratto. 6. I cani e i gatti ceduti volontariamente e definitivamente dai proprietari, nel rispetto delle Procedure di adozione del Parco Canile e Gattile e previo espletamento dei controlli sanitari, possono essere ceduti a privati.
Art. 38 Pubblicazione del ritrovamento di cani e gatti smarriti 1. Il Comune di Milano, al fine di consentire che ai proprietari di cani e di gatti smarriti, catturati sul territorio comunale e ricoverati in canile o gattile sanitario o rifugio, sia reso noto il luogo nel quale i cani e i gatti stessi sono ricoverati, istituisce nel settore Albo pretorio online un link al sito dell'Anagrafe regionale degli animali d'affezione, che consente di ricercare i cani e i gatti e individuare la struttura canile o gattile ospitante, e/o altri appositi strumenti, che consentano di individuare la struttura canile o gattile ospitante o l'ATS di competenza a cui rivolgersi. L'accessibilità al link istituito nell'Albo predetto o agli altri appositi strumenti eventualmente predisposti ha valore di pubblicità notizia e sarà considerata a tutti gli effetti come comunicazione dell'avvenuto ritrovamento del cane o gatto al proprietario, ciò anche ai fini del computo dei termini di cui all'art. 39 del presente Regolamento.	Art. 38 Pubblicazione del ritrovamento di cani e gatti smarriti 1. Il Comune di Milano, al fine di consentire che ai proprietari di cani e di gatti smarriti, catturati sul territorio comunale e ricoverati in canile o gattile, sanitario o rifugio, sia reso noto il luogo nel quale i cani e i gatti stessi sono ricoverati, istituisce nel settore Albo pretorio online un link al sito dell'Anagrafe regionale/sistema nazionale degli animali da affezione, che consente di ricercare i cani e i gatti e individuare la struttura canile o gattile ospitante. Potranno essere altresì predisposti altri appositi strumenti, idonei a facilitare l'individuazione della struttura canile o gattile ospitante o dell'ATS di competenza a cui rivolgersi. L'accessibilità al link istituito nell'Albo predetto o agli altri appositi strumenti eventualmente predisposti ha valore di pubblicità notizia e sarà considerata a tutti gli effetti come comunicazione dell'avvenuto ritrovamento del cane o gatto al proprietario, anche ai fini del computo dei termini di cui all'art. 39 del presente Regolamento. 2. Nel caso in cui il cane o gatto smarrito sia munito di microchip, la ATS procede alla comunicazione diretta del ritrovamento al proprietario o detentore, il cui nominativo sia associato al suddetto microchip nell'Anagrafe regionale/sistema nazionale degli animali da affezione.

2. Nel caso in cui il cane o gatto smarrito sia munito di microchip, la ATS procede alla comunicazione diretta del ritrovamento al proprietario o detentore, il cui nominativo sia associato al suddetto microchip nell'Anagrafe regionale degli animali d'affezione.	
Art. 39 Adozioni e affidi temporanei di cani e gatti 1. I cani e i gatti ricoverati nel Parco Canile e Gattile e non reclamati dal proprietario o non ritirati dopo la notifica di ritrovamento, dopo 1 anno dall'ingresso in canile/gattile diventano di proprietà del Comune, secondo quanto previsto dal Codice Civile, e potranno essere concessi in adozione. Prima del decorso dei termini, l'animale può essere concesso in affido temporaneo, nei tempi e alle condizioni previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale. 2. I proprietari, ai quali è notificato il ritrovamento del loro animale e che, senza documentata giustificazione, non provvedono al ritiro dello stesso entro 5 giorni dalla conclusione dell'iter di notifica avviato dall'ATS, saranno denunciati per abbandono, ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale. 3. Entro 6 mesi dall'affido, il personale del Parco Canile e Gattile addetto ai controlli, qualora ritenga che all'animale adottato non siano garantite adeguate condizioni per il suo benessere, informa il Responsabile Sanitario e l'Amministrazione comunale al fine di valutare eventuali interventi a tutela dell'animale. 4. L'affidatario, qualora si avveda di non essere in grado di prendersi cura del l'animale in modo adeguato a garantire il suo benessere, può restituirlo al Parco Canile e Gattile entro sei mesi dall'affido. 5. Non possono essere dati animali in affido e/o adozione: a) a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti, abbandono o uccisione di animali e per i reati di cui alle Leggi 189/2004 e 201/2010; b) a coloro ai quali sia stato confiscato un animale; c) a minorenni; d) a coloro che richiedano animali per interposta persona. 6. Cani e/o gatti sottoposti a sequestro penale o amministrativo, che non possano essere adottati fino alla conclusione del procedimento penale o amministrativo, possono essere affidati temporaneamente a un custode, secondo le norme vigenti, previa autorizzazione dell'Autorità competente. Nel caso di confisca dell'animale o nel caso che l'animale	Art. 39 Adozioni e affidi temporanei di cani e gatti 1. I cani e i gatti smarriti, catturati o rinvenuti sul territorio comunale e ricoverati nel Parco Canile e Gattile, il cui proprietario non sia noto e non li abbia reclamati trascorso 1 anno dall'ingresso nella struttura diventano di proprietà del Comune, secondo quanto previsto dal Codice Civile, e potranno essere concessi in adozione. Prima del decorso di tale termine, l'animale può essere concesso in affido temporaneo, nei tempi e alle condizioni previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale. Negli altri casi, si applicano le disposizioni della vigente Legge Regionale Lombardia in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. 2. I proprietari, ai quali sia stato formalmente notificato il ritrovamento del loro animale e il relativo ricovero presso il Parco Canile e Gattile, che, senza documentata e valida giustificazione, non provvedano al ritiro dello stesso entro 5 giorni dalla conclusione dell'iter di notifica avviato dall'ATS, saranno segnalati all'Autorità giudiziaria per i profili di responsabilità connessi all'abbandono di animali, ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale. 3. Entro 6 mesi dall'affido, il personale del Parco Canile e Gattile addetto ai controlli, qualora ritenga che all'animale adottato non siano garantite adeguate condizioni per il suo benessere, informa il Direttore Sanitario e l'Amministrazione comunale al fine di valutare eventuali interventi a tutela dell'animale. 4. L'affidatario, qualora si avveda di non essere in grado di prendersi cura dell'animale in modo adeguato a garantire il suo benessere, può restituirlo al Parco Canile e Gattile entro sei mesi dall'affido. 5. Non possono essere dati animali in affido e/o adozione a: a) coloro che abbiano riportato condanne per reati di maltrattamento, abbandono o uccisione di animali, nonché per i reati previsti dalla legge n. 201/2010, dal-titolo IX-bis del Codice Penale e dagli artt. 727 e 727 bis del Codice penale; b) coloro ai quali sia stato confiscato un animale; c) persone minorenni; d) coloro che richiedano animali per interposta persona. 6. Cani e/o gatti sottoposti a sequestro penale o amministrativo, che non possano essere adottati fino alla conclusione del procedimento penale o amministrativo, possono essere affidati temporaneamente a un custode, secondo le norme vigenti, previa autorizzazione dell'Autorità competente. Nel caso di confisca dell'animale o nel caso che l'animale dissequestrato non venga ritirato dal proprietario, l'affidatario temporaneo ha un diritto di prelazione per la sua adozione.

dissequestrato non venga ritirato dal proprietario, l'affidatario temporaneo ha un diritto di prelazione per la sua adozione	
Art. 40 Sanzioni Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n 689, le sanzioni amministrative elencate nella tabella riportata nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, e, per quanto non previsto nella suddetta tabella, le disposizioni dell'art 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.	Art. 40 Sanzioni Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n 689, le sanzioni amministrative elencate nella tabella riportata nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, e, per quanto non previsto nella suddetta tabella, le disposizioni dell'art 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Art.41 Disposizioni finali 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo. Dallo stesso giorno è abrogato il Regolamento Comunale di tutela degli animali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/2005 divenuta esecutiva dal 21/11/2005, fatto salvo quanto previsto agli artt: 8 c. 2) – 23 c. 4) – 26 c. 6) – 33 c. 10) – 34 c. 3). 2. Ove non diversamente previsto, le norme del presente Regolamento prevalgono rispetto ad altre norme regolamentari con esso incompatibili.	Art.41 Disposizioni finali 1. Le modifiche al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 3 febbraio 2020 entrano in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle stesse. 2. Ove non diversamente previsto, le norme del presente Regolamento prevalgono rispetto ad altre norme regolamentari con esso incompatibili.